SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

198ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 9711

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9712

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 9711

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 9711

Richiesta di autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1263:

PRESIDENTE 9713, 9714
CATELLANI 9713
PERNA 9713, 9714

Seguito della discussione:

« Modifiche degli articoli 226 e 339 del Codice di procedura penale e dell'articolo 617 del Codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni » **(755-*Urgenza*)**, d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori;

« Sanzioni penali per la violazione del diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio » **(893)**, d'iniziativa del senatore Martinazzoli e di altri senatori;

« Salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche » **(991)**, d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori;

« Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche » **(1099)**:

CUCINELLI . . . . . *Pag.* 9739
DE CAROLIS 9735, 9737
FOLLIERI 9740
* LUGNANO 9742
MARIANI . . . . . 9723 e *passim*
MARTINAZZOLI, *relatore* . . . . 9714 e *passim*
NENCIONI 9745
* PISANÒ 9731
VALITUTTI 9728, 9742
ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* 9720 e *passim*
ZUCCALÀ 9730, 9735

Verifica del numero legale 9745

INTERROGAZIONI

Annunzio 9745

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P I N T O , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LA PENNA e SAMMARTINO. — « Norme per il completamento delle opere igieniche previste dal programma quinquennale formulato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 » (1301);

TAMBRONI ARMAROLI, DE MARZI, SAMMARTINO e FARABEGOLI. — « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative » (1302).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MURMURA. — « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, numero 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore », (860-D), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74 » (861-B), previo parere della 5ª Commissione;

« Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia » (1280), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali » (1266), previo parere della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-

rale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ARFÈ ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (1210), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

ARNONE. — « Estensione del diritto a pensione a carico dello Stato e degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore delle orfane nullatenenti » (1277), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MAZZEI ed altri. — « Modifiche al Codice di procedura penale in materia di sequestro di opere teatrali, cinematografiche, libri, giornali e di qualunque altra opera d'arte » (1260), previo parere della 7ª Commissione;

BUCCINI ed altri. — « Istituzione della Corte di assise di Avezzano » (1264), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputati QUERCI ed altri. — « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (1275), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FILLIETROZ. — « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1245), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

« Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (1259), previo parere della 5ª Commissione;

MAROTTA ed altri. — « Aggiornamento del limite di reddito di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per l'attribuzione di benefici pensionistici di guerra » (1261), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MADERCHI ed altri. — « Programma decennale di edilizia residenziale pubblica: sovvenzionata, agevolata, convenzionata; modifiche ed integrazioni alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865; norma per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica » (1246), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

CROLLALANZA. — « Classificazione in seconda categoria del torrente Lamasinata e delle relative opere a difesa della città di Bari » (1265), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di Polizia » (1276); *con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: BONALDI e BERGAMASCO. — « Miglioramento del trattamento di invalidità e di riversibilità per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e per i funzionari di pubblica sicurezza, nonchè per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica » (83);

Deputato SIMONACCI. — « Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabi-

nieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali » (986);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Assegno perequativo al personale militare e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e adeguamento dell'indennità di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza » (1282); *con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: MAROTTA ed altri. — « Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1154) *dal quale sono stati stralciati gli articoli 1, 4, 5 e 6 che vengono a costituire il disegno di legge*: MAROTTA ed altri. — « Modificazioni al trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1154-*bis*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 » (1118);

« Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (1121);

« Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici » (1172);

« Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali » (1173).

Richiesta di autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1263

CATELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLANI. A nome della 10ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale, nella seduta di domani, così come stabilito dal calendario dei lavori della nostra Assemblea, per il disegno di legge n. 1263, concernente: « Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica ».

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Questa richiesta ci sorprende notevolmente poichè, essendo stata sospesa per un giorno la discussione in Commissione, la discussione generale è iniziata questa mattina e a quanto a noi risulta è ancora in corso. Non dubitiamo che la Commissione industria abbia interrotto — non si capisce con quale procedura — il corso della discussione generale per concedere l'autorizzazione richiesta dal senatore Catellani, però è assai strano che si possa deliberare su un argomento del genere quando ancora non si sa nemmeno l'esito della discussione generale. Mi pare che sarebbe per lo meno opportuno che la richiesta del senatore Catellani fosse trattata alla fine della seduta. Allora, infatti, essendo probabilmente esaurita la discussione in Commissione, il Senato potrebbe deliberare sapendo di che cosa si tratta. Questa attuale, invece, sarebbe un'autorizzazione a scatola chiusa.

PRESIDENTE. Senatore Perna, mi pare che la richiesta rivesta un carattere pu-

ramente formale e non riguardi il contenuto della relazione, che sarebbe svolta oralmente nella seduta di domani, qualora la Commissione avesse terminato l'esame del disegno di legge in oggetto.

Comunque non ho difficoltà ad accogliere la proposta di rinviare la trattazione della questione alla fine della seduta.

P E R N A . Se lei ritiene di trattarla a fine seduta, siamo d'accordo. Soltanto voglio farle osservare che in linea puramente accademica la Commissione potrebbe anche decidere (questo non per far torto al senatore Catellani, per carità) di nominare un altro relatore, e allora questa autorizzazione sarebbe completamente inutile e il Senato voterebbe su un oggetto inesistente.

P R E S I D E N T E . Questo è un altro problema; ripeto che la richiesta del senatore Catellani ha un valore esclusivamente formale e non sostanziale, indipendentemente da chi farà la relazione. Non essendovi altre osservazioni, l'esame della richiesta avanzata dal senatore Catellani è rinviato al termine dell'odierna seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Sanzioni penali per la violazione del diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio » (893), d'iniziativa del senatore Martinazzoli e di altri senatori; « Salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche » (991), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche » (1099)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori, per il quale il Senato ha approvato la procedura di urgenza; « Sanzioni penali per la violazione del diritto all'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio », d'iniziativa del senatore Martinazzoli e di altri senatori; « Salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche », d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni anche telegrafiche e telefoniche ».

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale. Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, debbo anzitutto ringraziare i senatori che sono intervenuti nel dibattito, sia per il contributo e i chiarimenti arrecati, sia perchè mi consentono ora di formulare talune proposizioni conclusive intorno ai profili generali del provvedimento in esame. A questo fine, spero che non mi capiti di imbattermi in uno di quegli stati di smarrimento che mi accreditava stamane il senatore Nencioni. Ora, il senatore Nencioni sicuramente mi sovrasta dall'alto della sua enorme cultura giuridica. Ma vorrei dirgli tuttavia che occorrerebbe, quando ci si impegna in un dibattito intorno a problemi di notevole complessità, avere quanto meno l'avvertenza di leggere le relazioni, di approfondire i termini della questione; senza di che si rischia — come a lui è capitato — di pronunziare giudizi immotivati e perentori su un lavoro al quale hanno partecipato con onestà e puntualità di intervento, insieme con tutti gli altri commissari, anche i suoi colleghi di Gruppo rappresentati nella Commissione giustizia.

Credo che da un punto di vista sostanziale non siano emerse, nei confronti del disegno di legge, valutazioni critiche particolari. In sostanza si è chiarito che la linea di tendenza seguìta dalla Commissione si può riassumere nel tentativo di identificazione di una serie

articolata di fattispecie di reato tali che siano in grado di apprestare una tutela più adeguata e più rassicurante al bene giuridico che intendiamo proteggere.

In linea teorica debbo dire che questa tutela si sarebbe potuta apprestare in termini anche più stringenti attraverso un'operazione normativa condotta immediatamente al livello della produzione e della vendita del materiale idoneo alla intercettazione telefonica, se non fosse per le ragioni che ho ritenuto di mettere in luce nella relazione scritta, le quali hanno consigliato la formulazione di quell'articolo 7 che forse non è, dal punto di vista lessicale, particolarmente felice, ma che è indicativo di una difficoltà di fronte alla quale la Commissione si è trovata, difficoltà che ritengo assolutamente insuperabile.

Non vi è dubbio, infatti, che sarebbe stato assai più facile formulare il divieto di fabbricazione e di vendita di tutti quegli strumenti che risultassero idonei ad essere usati a fini illeciti di intercettazione, ma è anche chiaro — perchè è un dato di esperienza comune — che si tratta molto spesso di strumentazioni e di apparati i quali intrisecamente non sono di per sè finalizzati solo ad uno scopo illecito, ma hanno un uso polivalente, talchè il ricorso ad una preventiva elencazione da parte dei Ministeri interessati ci è sembrato l'unico modo serio di affrontare questo aspetto del problema.

Quali sono gli altri temi affrontati dalla Commissione? Naturalmente la necessità di predisporre una sanzione assai più seria nei confronti di comportamenti già vietati dal codice attuale, ma in modo assolutamente fragile; e non a caso, perchè quel codice fu pensato quando l'uso limitato del telefono e soprattutto la carenza di raffinate tecniche di interferenza nel segreto delle comunicazioni ponevano questi problemi in termini assolutamente marginali. In più la volontà di costruire una fattispecie che, a mio avviso, è particolarmente importante e che attiene ad una ipotesi autonoma di reato sia per i fatti di tentativo che per i fatti preparatori alla consumazione del reato di intercettazione, in modo da non consentire varchi o spiragli di impunità per comportamenti obiettivamente pericolosi ed offensivi della libertà e della segretezza della comunicazione.

Sotto un altro profilo — e credo che si tratti di una norma di notevole rilevanza — si è cercato di descrivere una fattispecie di comportamento che si rifà non già a formulazioni astratte, ma a dati che l'esperienza quotidiana ci assicura esistere nella realtà. Alludo all'ipotesi di alterazione e falsificazione di testi di comunicazioni telefoniche vere o addirittura alla costruzione artificiosa di comunicazioni telefoniche false. Francamente debbo dire che non mi è riuscito di intendere il senso dell'appunto mosso ieri sera del senatore Valitutti a questa fattispecie perchè non ho inteso in che modo si presterebbe ad interpretazioni equivoche, tanto più che essa, anche sotto il profilo formale, si modella sul paradigma di una norma già esistente nel codice penale — mi riferisco all'articolo 485 sui falsi in scrittura privata — e quindi fa riferimento ad un linguaggio che si traduce in termini interpretativi assolutamente evidenti. È chiaro peraltro che occorreva collegare la fattispecie di reato non solo alla falsificazione, ma al suo uso e al fine illecito di questo uso, senza di che avremmo rischiato di punire comportamenti il cui disvalore giuridico è totalmente inesistente.

Debbo infine prendere atto, sempre sotto il profilo sostanziale, dei riconoscimenti che sono stati fatti in particolare dal senatore Terracini, nei confronti della fattispecie di reato configurata all'articolo 1 della legge. Credo che sia esatto quanto ha detto il senatore Terracini, che in questo modo si esprime un tentativo, un approccio al problema della tutela della riservatezza abbastanza nuovo e interessante anche sotto un profilo di diritto comparato. Dopo di che è certo lecito sottolineare, come si è fatto, i limiti di questa fattispecie. Essi non nascono da una volontà riduttiva della Commissione, ma da una serie di problemi complessi e pressochè insolubili che hanno costretto ad una definizione descrittiva che è quella che è e che certamente non comprende una difesa totalizzante del cosiddetto diritto alla privatezza. E quali erano questi problemi che la Commissione ha incontrato e ha dovuto superare? Sono quelli che si pongono in termini specu-

lari rispetto alle affermazioni fatte qui dal senatore Endrich. Infatti, non è assolutamente espressivo il richiamo all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o all'articolo 12 delle dichiarazioni delle Nazioni Unite perchè tutti noi sappiamo che la recezione di questi patti internazionali non avviene a livello costituzionale, ma avviene semplicemente a livello di legge ordinaria. Dopo di che il problema che il legislatore si trovava davanti era pur sempre quello di riconoscere che, seppure non sia estranea allo spirito del sistema una volontà di garanzia e di riconoscimento del diritto alla privatezza, tuttavia nella Carta costituzionale non si riscontra un richiamo specifico all'inviolabilità e alla tutela di questo diritto.

Perchè questo avvenga è inutile dirlo qui. Si aprirebbe altrimenti un discorso assai lungo che si collega certamente a tutta la dottrina e alla dogmatica che si è costruita intorno ai diritti di personalità. Sta di fatto che, mancando a livello costituzionale una garanzia di inviolabilità di questo diritto, una norma che lo avesse tutelato in termini estensivi e generali avrebbe rischiato di dilatare eccessivamente la tutela e soprattutto sarebbe venuta in collisione con altri diritti costituzionalmente garantiti. Mi riferisco in particolare ai diritti di stampa. È chiaro che allora ci saremmo trovati di fronte a inconvenienti estremamente gravi. Di qui il ricorso ad un approccio nei confronti dell'articolo 14 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità del domicilio e, sotto il profilo della legge ordinaria, dell'articolo 614 del codice penale.

Infatti, non vi è dubbio che la fattispecie di violazione di domicilio non si riferisce alla volontà di difesa di un diritto reale, o del possesso e della detenzione in quanto tali, ma fa riferimento invece ad un rapporto tra l'ambiente e la persona, e tutela il domicilio in quanto dimensione di taluni comportamenti soggettivi che hanno il carattere dell'intimità o quanto meno della privatezza e che come tali devono essere tutelati.

Poichè l'esperienza che quotidianamente ci affligge ci ha insegnato che oggi si possono realizzare violazioni e interferenze nella vita del domicilio, le quali non richiedono l'introduzione materiale nel domicilio stesso, è chiaro che questa ipotesi va riguardata come un prolungamento della fattispecie di violazione del domiciilo già sanzionata nell'articolo 614 del codice penale.

Mi pare in questo modo di aver dato qualche risposta a talune affermazioni critiche e di poter venire rapidamente invece a quelli che sono gli aspetti cruciali del dibattito, riguardanti la predisposizione dei meccanismi di garanzia per quel che riguarda i limiti, le modalità, i controlli di legalità intorno all'uso delle intercettazioni telefoniche come strumento di indagine. Mi pare che su questo punto abbia ancora una volta ragione il senatore Terracini, quando osserva che questa tutela tutto sommato è limitata perchè si riferisce esclusivamente all'uso giudiziario del mezzo dell'intercettazione telefonica, mentre rimane fuori dal discorso tutto il problema del controllo delle intercettazioni telefoniche a scopo di sicurezza, di controspionaggio eccetera.

Come lo stesso senatore Terracini ha osservato, è chiaro che questo non è accaduto perchè non si è potuto affrontare il problema nella misura nella quale questo aspetto del problema presenta margini di complessità notevoli. E la soluzione richiede iniziative a livello governativo. Infatti i modelli ai quali occorre guardare non sono certamente del tipo di quelli da noi costruiti, ma riguardano semmai la necessità di vincolare a sedi di particolare responsabilità politica il controllo e la scelta dell'uso di questo strumento e, ancora, la possibilità di costruire raccordi a livello parlamentare in modo da creare un sistema complesso di garanzie.

Ci siamo dunque occupati delle intercettazioni telefoniche a scopo di indagine giudiziaria e della necessità di fare in modo che la norma dell'articolo 226 del codice di procedura penale e quella dell'articolo 339 sempre della procedura penale, venissero adeguate non soltanto ai richiami contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 dell'aprile 1973, ma direi ad ovvi princìpi di civiltà processuale. In questo senso si è anzitutto affrontato e risolto il problema dei limiti nell'uso di questo strumento di indagine, limiti che sono stati identificati at-

traverso due criteri di scelta: l'uno che attiene alla indicazione di una serie di reati per i quali l'intercettazione è ammessa, escludendosi ovviamente tutti gli altri, e l'altro che riguarda la dimensione, il perimetro operativo delle intercettazioni.

Di qui il richiamo all'articolo 219, contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge. In sostanza, la Commissione ha ritenuto — secondo me correttamente — attraverso una interpretazione puntale dell'articolo 15 della Costituzione, che l'autorizzazione alla polizia giudiziaria all'esecuzione di intercettazioni abbia funzione processuale, tutt'al più procedimentale, ma che sicuramente non può valere a fini « di pubblica sicurezza »; che cioè al di fuori del processo, sia pure nella fase di preistruttoria, non è possibile il ricorso alla intercettazione la quale esige, per essere consentita, la preventiva sussistenza di una *notitia criminis*. Credo che sia questa una esegesi corretta della norma costituzionale. Una norma costituzionale, peraltro, della quale parecchi commentatori hanno riferito in termini notevolmente critici e che secondo me presenta qualche ambiguità. Una lettura attenta degli atti della Costituente ci chiarisce che, fino al momento del coordinamento finale, la norma dell'articolo 15 recava una precisa specificazione poichè l'articolo 15 era identico a quello attuale ma con l'aggiunta « solo e durante l'inchiesta penale »: Questa aggiunta è immotivatamente sparita in fase di coordinamento. Ma direi che proprio questo richiamo vale a garantire il tipo di interpretazione che noi abbiamo dato e che del resto, ripeto, è suffragato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Vi era poi un problema che riguardava le modalità, le garanzie da offrire per l'uso di questo strumento di indagine. Sappiamo che questa legge non nasce nel vuoto. Conosciamo quali sono, direi, i motivi di cronaca nera, i problemi politici, le preoccupazioni che hanno dato luogo a questa iniziativa legislativa. Ed è chiaro che proprio da quella esperienza occorreva ricavare la necessità di indicare moduli processuali che descrivessero in termini analitici i comportamenti dei protagonisti di queste operazioni, vuoi del giudice, vuoi ovviamente della polizia giudiziaria. Per quel che riguarda il giudice si è introdotta, in relazione alla eventuale proroga del tempo della intercettazione, una novità di qualche rilievo che del resto si richiama in termini di analogia a quegli interventi incidentali del giudice istruttore che si riferiscono ad esempio alla concessione della libertà provvisoria.

La Commissione cioè ha ritenuto che non si potesse fissare un termine assoluto per il tempo delle intercettazioni poichè questo avrebbe urtato contro dati ovvi di esperienza. Sappiamo che vi sono sequestri di persona i quali si protraggono nel tempo anche per mesi; e sarebbe stato assurdo in questo caso e di fronte a queste ipotesi dichiarare che una intercettazione può durare, poniamo, soltanto quindici giorni.

Ma sarebbe stato peraltro pericoloso e rischioso lasciare senza chiusure questo problema e soprattutto consentire che la proroga avvenisse attraverso iterazioni immotivate del provvedimento iniziale.

Perciò non solo abbiamo richiesto una successiva motivazione, ma il meccanismo da noi costruito fa in modo che vi sia il controllo non più in questo caso del procuratore della Repubblica che ha emesso la prima autorizzazione, ma del giudice istruttore; vi è l'intervento di un altro magistrato, vi è quindi una possibilità di raffronto e di confronto delle diverse opinioni che, ci sembra, assicura ulteriori garanzie per l'uso corretto delle intercettazioni.

Abbiamo poi confermato — poichè di fronte a talune situazioni credo che il ribadire una norma vecchia possa costituire una novità — che le intercettazioni devono avvenire solo presso gli impianti o uffici di pubblico servizio telefonico. In questo senso non abbiamo innovato niente rispetto alla normativa attuale del codice di procedura penale; l'abbiamo tuttavia ribadita e rafforzata nel senso che deve essere chiaro a tutti, magistrati, operatori telefonici, polizia, che le intercettazioni sono consentite solo presso questi uffici, non sono possibili derivazioni presso altri uffici e non è possibile e lecita la moltiplicazione delle fonti di ascolto e di controllo delle comunicazioni telefoniche.

Non vi sarebbe da spendere molte parole su un settimanale di sofisticata intelligenza radicale che, con una interpretazione sconvolgente del nostro testo, ha ritenuto di spiegare agli italiani che in questo modo consentiremmo che le intercettazioni si facciano presso tutti i telefoni di tutti gli uffici pubblici della Repubblica. Penso che la giurisprudenza dell'« Espresso » non troverà cittadinanza presso la nostra magistratura, ma valeva comunque la pena di chiarire a questo punto che l'unica interpretazione possibile del dettato normativo è questa, interpretazione peraltro sorretta da una giurisprudenza precedente nella misura in cui, come già chiarivo, il nostro testo altro non è che la riproduzione del vecchio testo dell'articolo 339 del codice di procedura penale.

Vorrei aggiungere a questo punto qualcosa su quel che attiene ai limiti autentici di questa legge. Da qualcuno si è parlato di limiti e di carenze che, secondo me, non esistono: esistono invece alcuni limiti e alcune carenze che sono dovuti a quelle ragioni che ho scritto nella relazione. Non ho scritto infatti che limiti nella nuova legge ci sono perchè il codice di procedura penale è fatto male, come ha creduto di intendere il senatore Endrich. Ho scritto invece che tutte le operazioni di innovazione che si conducono all'interno di un precedente e organico tessuto normativo necessariamente si scontrano con difficoltà, con barriere insuperabili; talchè queste innovazioni, per quanto compiute possano essere nelle intenzioni, devono arrendersi di fronte a taluni cardini generali del modello processuale che ancora c'è nel nostro paese. Questo è un discorso che va fatto, ad esempio, per quanto attiene alla riservatezza dei terzi convolti nelle intercettazioni telefoniche. La Commissione si è posta questo problema e lo ha meditato in termini sofferti perchè nessuno di noi dubita di quale pericolosità e di quali rischi sussistono, anche per chi non è coinvolto processualmente, nell'uso di questo strumento d'indagine. Abbiamo preso in considerazione talune soluzioni che erano proposte in alcuni disegni di legge al nostro esame, ma abbiamo ritenuto che non fosse possibile dare una risposta esauriente, da un lato perchè il lasciare al giudice da solo la possibilità di trascegliere dalle registrazioni quelle parti che, secondo lui, non afferirebbero al processo ed ai protagonisti dello stesso avrebbe significato accreditare una latitudine di discrezionalità incontrollata, inidonea a garantire gli interessi delle parti processuali, e d'altro lato perchè chiamare le parti e i difensori nel processo a collaborare a questa cernita significava avallare già all'inizio quella pubblicità alla quale tutti vorremmo sfuggire.

Vi era poi il problema, pure affrontato in taluni disegni di legge, dell'eventuale distruzione di quelle parti, di quelle registrazioni, che non fossero rilevanti nel processo. Abbiamo inteso e condiviso l'intento di questa proposta ma ci siamo chiesti se essa non fosse rovinosa all'interno di quel sistema di controlli successivi sul quale è costruito il processo penale italiano: infatti è chiaro che la distruzione di questa documentazione avrebbe significato l'impossibilità per il giudice di appello di una verifica e di un controllo che invece gli compete (gli compete, direi, in termini costituzionali perchè è a livello costituzionale che il nostro è descritto come un processo nel quale vi è obbligo di motivazione e possibilità di controllo); in questo modo, ripeto, avremmo operato una deviazione notevole e irragionevole all'interno di quelle strutture fondamentali sulle quali è costruito il nostro sistema processuale.

Ecco perchè ci siamo limitati — e tra l'altro nemmeno in termini totali e tassativi — — ad affermare che nel dibattimento la lettura delle trascrizioni o delle registrazioni delle intercettazioni potrà dal giudice essere fatta a porte chiuse tutte le volte che egli riterrà che la lettura nel dibattimento pubbilco offenderebbe gli interessi di terzi o gli stessi interessi delle parti nella misura in cui si tratti di interessi che sfuggono all'area processuale. Perchè non abbiamo inteso fare una scelta radicale e dire che tutte le letture vanno fatte a porte chiuse? Abbiamo creduto opportuno affidare al giudice questo apprezzamento perchè riteniamo che occorra particolare cautela nel formulare eccezioni nei confronti di un principio di democrazia pro-

cessuale quale quello costituito dalla regola della pubblicità del dibattimento.

Vengo ora, avviandomi alla conclusione del discorso, a quello che è stato il tema più dibattuto, cioè il tema dell'utilizzazione o meno delle prove illecitamente raccolte attraverso le intercettazioni. Devo dire che mi sembra che in qualche misura si sia drammatizzato questo problema. Ho avuto la sensazione che sul tema di questa nullità assoluta qualche volta si sia scatenata una sorta di caccia alle streghe. E vorrei dire al senatore Terracini (io che sono molto meno volterriano di lui) che le streghe non ci sono più da quando abbiamo finito di bruciarle. Intendo dire che forse il problema va affrontato e risolto in termini più pacati: allora le posizioni potranno rendersi più esplicite e potranno confrontarsi meglio.

Quali sono le ragioni che hanno indotto la Commissione ad operare questa scelta? Anzitutto vi è una ragione della quale ho dato conto nella relazione scritta. Sappiamo che la scelta dell'ordinamento, nel senso che se non vi sia un espresso divieto anche le prove illecitamente raccolte debbono tuttavia essere utilizzate, si motiva su questo presupposto: che tra le due alternative in gioco, da un lato il rispetto della legalità processuale e dall'altro l'obbligo di ricerca e di accertamento della verità, il legislatore ha ritenuto di privilegiare la seconda. Però credo che la prova costruita sull'intercettazione telefonica sia di per sè obiettivamente ambigua, tale che, se non sono note le modalità di raccolta, il tipo di uso e di trascrizione che se ne fa, la stessa lettura, la stessa decifrazione diventano estremamente equivoche talchè, anche sotto il profilo dell'utilizzo ai fini della scoperta della verità, questo strumento verrebbe a mancare di particolare utilità.

Vi è poi un'altra ragione, a mio avviso notevolmente importante. Nella sentenza n. 34, che già citavo, la Corte costituzionale ha ritenuto di scrivere (si tratta peraltro di una sentenza interpretativa di rigetto) che non vi sono dubbi intorno alla « non utilizzabilità » nel processo di risultati di comportamenti offensivi di diritti costituzionalmente garantiti. Inoltre la Corte ha scritto che questo principio deve essere già ritenuto esistente nel nostro sistema processuale. La Corte costituzionale cioè ha detto che a suo avviso questa norma è già implicitamente scritta nel processo penale italiano.

In verità credo che questo discorso della Corte costituzionale non sia corretto sino in fondo perchè la giurisprudenza dimostra e la dottrina più attenta ha chiarito che le cose non stanno proprio così. Vi è una divaricazione fra il giudizio sulla illiceità dell'operazione inquisitoria e il risultato di questa operazione. Là dove la legge esprima un divieto assoluto di raccolta di un certo tipo di prove — poniamo ad esempio l'articolo 341 quando afferma che non si possono sequestrare carte presso il difensore — in quel caso è chiaro che qualsiasi utilizzo di questo tipo di prova è vietato. Ma se ciò non è, giustamente si afferma che invece queste prove sono utilizzabili. E perchè? Perchè, prendendo un esempio classico, quello della perquisizione non autorizzata che porta alla scoperta e al sequestro del corpo di reato, si ritiene che sia utilizzabile questo corpo di reato? Perchè si afferma che comunque anche se quella scoperta è avvenuta illecitamente tuttavia poteva avvenire lecitamente dal momento che è prevista la possibilità di un'autorizzazione da parte del giudice. Questo è un tipo di discorso secondo me corretto.

Di qui la necessità, da parte nostra, di erigere questo sbarramento, che, certo, costituisce una scelta rilevante e dirimente. Io non ho dubbi su questo. Ma aggiungo che in ordine a questi temi forse occorrerebbe guardarsi un poco dall'enfasi definitoria e chiedersi esattamente che cosa è, che cosa significhi, quali siano i limiti del principio del libero convincimento del giudice, valutando criticamente e storicizzando questo principio. Non ho dubbi che questo principio costituisca un momento di modernità e di civiltà di fronte al sistema delle ordalie ma occorre tuttavia chiedersi se per avventura il definirlo in termini dogmatici non significhi consentire al giudice una specie di grimaldello da usare in tutte le situazioni. Io rimando chi vuole interessarsi di questi problemi ad una relazione tenuta l'anno scorso in un convegno a Foggia sul tema della prova testimo-

niale dove, attraverso riferimenti giurisprudenziali specifici, si riuscì a far vedere quante volte, ad esempio, in nome del libero convincimento i giudici erano riusciti ad utilizzare, per esempio, le dichiarazioni dell'imputato assolto nell'istruttoria, quando invece il codice di procedura penale vieta in termini assoluti questa utilizzazione. Quindi, dire che si vuole costruire un limite alla latitudine del libero convincimento non significa, io credo, rovesciare il principio o minacciare le basi della nostra stessa civiltà giuridica. Certo che io riducevo all'assurdo il discorso quando parlavo della confessione estorta con la tortura ma non ritengo che fosse del tutto pertinente il rimprovero che mi faceva il senatore Nencioni perchè credo che attraverso passaggi visibili si giunge a questa conclusione assolutamente necessitata. Certo la scelta è di un rovesciamento di tendenza. Tra l'altro, io sono convinto che il processo è la costruzione difficile di una serie di regole di giudizio ed è un equilibrio assai delicato; perciò sono abbastanza convinto che una ricerca concitata della verità a tutti i costi non costituisce la scelta più adatta. Tutto sommato, la storia dei popoli e degli uomini è costellata dalle vittime di questa ricerca della verità ad ogni costo. Il dire che il processo non è soltanto una ricerca purchessia di una verità processuale purchessia ma è una partita da giocare secondo regole assolutamente insuperabili, ecco questa è certamente un'affermazione se volete grave ma decisiva. Qualcuno riterrà che è troppo disinvolta, ma io ne sono fermamente e onestamente convinto; e ritengo che è essa, sì, una scelta di civiltà. Ecco perchè questa norma è dirimente nel nostro disegno di legge. Del resto perchè non si deve troppo drammatizzare? Per le ragioni che diceva stamattina il senatore Terracini; sono assolutamente d'accordo, vi è un limite della sanzione processuale che è costituito dal fatto che il giudice può evitarla attraverso itinerari di motivazione che sfuggano all'impatto con il divieto. Questo è certo un limite, ma questo limite appartiene, ripeto, a tutte le sanzioni d'indole processuale. Quel che conta è l'affermazione di questo tipo di scelta. Io credo, in termini veramente conclusivi, che questa legge, come si è detto giustamente, non vada valutata in termini trionfalistici o troppo soddisfatti (perchè mai dovrebbe essere così?): varrebbe piuttosto la pena di cercare di rovesciare un po' la nostra tendenza, che è quella di legiferare a colpi di principio e poi di disinteressarci dei risultati delle nostre scelte.

In Commissione dissi di no a quei disegni di legge che chiedevano un controllo parlamentare sull'uso dell'intercettazione; rifiutai per ragioni che mi sembrano intuitive. Ma se si riuscisse a determinare un sistema di notizie, in ordine all'uso ed ai risultati delle intercettazioni telefoniche ho l'impressione che sdrammatizzeremmo in modo ampio questo problema. La mia convinzione, tra l'altro, è che oggi l'intercettazione telefonica serve purtroppo soltanto o quasi soltanto a fini illeciti, e che la sua utilità, sotto il profilo processuale, sia ancora in larga misura da dimostrare o comunque sia ancora da dimostrare l'utilità di un uso smisurato di questo tipico strumento d'indagine.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, ho letto da qualche parte — ma si è detto anche qui — che questa legge non cambierà le cose ed è assolutamente inutile. Si tratta, penso, di un pronostico sconfortante ma abbastanza esemplare di un costume nazionale che si divarica in modo schizofrenico, tra il furore dello scandalo ed il vuoto della rassegnazione. Mi pare però che si tratti di un costume abbastanza frivolo; che non dovrebbe impedirci di cercare di distinguere tra le buone leggi ed i cattivi comportamenti. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero dire di aver apprezzato non solo la sostanza degli argomenti del relatore ma anche il tono così misurato e così adeguato ad un problema tanto grave e deli-

cato come quello che stiamo affrontando, da trattare senza toni trionfalistici, considerando che dovunque, in ogni settore del Parlamento, possono rimanere dubbi intorno ad una materia così controversa che l'impulso tecnologico della società moderna ci impone.

Il disegno di legge oggi all'esame del Senato costituisce l'adempimento di un impegno preciso, come è stato ricordato stamane in quest'Aula, assunto solennemente dal Presidente del Consiglio all'atto della formazione del Governo di centro-sinistra, impegno rivolto ad adeguare la nostra legislazione ai princìpi dettati dalla Costituzione in questo delicatissimo settore del rispetto della vita privata.

Recenti episodi hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità che il diritto al riserbo dei cittadini riceva un'accentuata e precisa tutela giuridica contro arbitrarie intrusioni, non solo nei confronti di altri privati, ma anche nei confronti dello Stato stesso.

I prodigiosi sviluppi della tecnica, consentendo la produzione e l'utilizzazione di mezzi clandestini di ascolto, difficilmente identificabili, come è stato ripetuto stamane da diversi oratori, mettono costantemente in pericolo, in termini sconosciuti in passato, la difesa della *privacy* del cittadino.

Di fronte ad una situazione del genere, la legislazione penale e processuale oggi vigente non rappresenta più, come è stato da ognuno riconosciuto, un'efficace barriera e non si può dire nemmeno che corrisponda compiutamente al disegno della Costituzione di dare adeguata protezione alla libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.

Il disegno di legge si propone di eliminare questi inconvenienti recependo, a tal fine, in molti punti le indicazioni e i suggerimenti contenuti nella sentenza — più volte richiamata — con la quale la Corte costituzionale si è occupata nei mesi scorsi delle intercettazioni telefoniche. In quella sentenza, la Corte sottolineò come la inviolabilità delle comunicazioni telefoniche costituisca un necessario complemento della persona umana e come il potere concesso all'autorità giudiziaria di disporre o autorizzare intercettazioni telefoniche trovi un limite in garanzie di ordine giuridico e di ordine tecnico.

A proposito di queste ultime, la Corte spiegò come tali garanzie si concretino nella necessità di predisporre servizi tecnici che permettono all'autorità giudiziaria di controllare anche di fatto che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti della autorizzazione.

Appunto a questo fine, l'articolo 4 del disegno di legge, con il nuovo articolo 226-*quater* del codice di procedura, detta una serie di prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione e stabilisce in particolare che il controllo venga effettuato esclusivamente — come è stato ripetuto — in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

In questo modo si realizza un valido strumento per consentire al magistrato un continuo e costante controllo sulla regolarità del servizio di esecuzione delle intercettazioni e perciò sembra inutile prescrivere che l'autorità giudiziaria debba utilizzare per l'attività esecutiva del controllo organi determinanti di polizia; ciò tanto più che una previsione del genere, mentre non comporterebbe, per quanto si è detto, nessun miglioramento della legge, sotto il profilo garantistico creerebbe per converso difficili problemi organizzativi. Non meno necessario era lo adeguamento della legislazione vigente alle garanzie di ordine giuridico che a giudizio della Corte costituzionale sono richieste dall'articolo 15 della Costituzione per la legittimità delle intercettazioni telefoniche.

Al riguardo, il punto che ha richiamato maggiormente l'attenzione degli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito è stato costituito dall'ultimo comma del nuovo articolo 226-*bis* del codice di procedura, secondo cui non si può tener conto a pena di nullità assoluta delle intercettazioni telefoniche eseguite in difformità dalle prescrizioni stabilite dalla legge.

Si è osservato al riguardo che la norma costituirebbe una inammissibile eccezione al principio del libero convincimento del giudice e si metterebbe in contrasto con la tendenza, già in atto nel nostro ordinamento,

di una trasformazione in senso accusatorio del nostro processo penale.

Nessuna delle due obiezioni sembra però fondata. Il principio del libero convincimento non è affatto incompatibile con l'esistenza di specifici divieti probatori, ma sta solo a significare che il giudice può liberamente valutare ogni mezzo di prova, semprechè però si tratti di prove che non urtino contro un esplicito divieto di legge o che non si palesino incompatibili con tutto il sistema dell'ordinamento.

Già oggi esistono nel codice specifici divieti probatori, come, ad esempio, quelli relativi all'esame testimoniale del coimputato o delle perizie riguardanti il carattere e la personalità dell'imputato; nè sono state dimenticate le proposte avanzate in sede scientifica proprio da uno dei senatori intervenuti stamattina nel dibattito circa l'opportunità di sancire la inutilizzabilità degli interrogatori resi dagli indiziati alla polizia giudiziaria in presenza di condizioni determinate.

Non sembra perciò che si violi il principio del libero convincimento se ai divieti probatori già esistenti se ne aggiunge un altro giustificato — come è stato ribadito qui dal relatore — dall'ambiguità e dalle possibilità di interpretazioni insidiose che caratterizzano per natura le intercettazioni telefoniche eseguite fuori dei casi previsti dalla legge.

L'innovazione, d'altra parte, non contraddice la tendenza del nostro processo a trasformarsi in senso accusatorio, se è vero che divieti del genere sono caratteristici, e anche in forme più intense, proprio in quei paesi, come gli Stati Uniti d'America, in cui non c'è dubbio che il processo penale ha natura esplicitamente accusatoria.

Del resto, in nessun punto come in questo era necessario adeguare la legislazione ordinaria ai suggerimenti della Corte costituzionale.

Nella sua sentenza la Corte precisò, tra l'altro, che a carico dell'interessato « non debbono valere, come indizi o come prove, le intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria ».

La legge non fa che prendere atto di questo principio e perciò, oltre a porsi come strumento di attuazione delle norme della Costituzione, serve anche a dirimere preventivamente eventuali conflitti giurisprudenziali.

Perciò la norma dell'ultimo comma del nuovo articolo 226-*bis* deve essere senz'altro mantenuta; anzi al testo attuale dovrebbe aggiungersi l'ulteriore precisazione che non si può tener conto a pena di nullità assoluta delle registrazioni di conversazioni vietate dalla legge.

In effetti l'attuale ordinamento punisce soltanto le arbitrarie intercettazioni di conversazione che si svolgono con il mezzo del telefono, ma non contiene nessuna norma che vieti la registrazione mediante dispositivi clandestini di ascolto, cui è stato fatto spesso riferimento stamane, di conversazioni tra presenti. Opportunamente, data l'entità dei due fenomeni, il disegno di legge introduce, accanto a quella delle intercettazioni telefoniche, una nuova figura delittuosa, punendo con l'articolo 615-*bis* chiunque registra clandestinamente conversazioni non telefoniche tra persone presenti in luoghi di privata dimora.

Perciò, onorevoli colleghi, dato il parallelismo esistente tra le due figure di diritto sostanziale, come si intende vietare l'utilizzazione processuale dei risultati di intercettazioni telefoniche illegittime, così si debbono bandire dal processo per ragioni di coerenza le registrazioni di conversazioni non telefoniche ottenute arbitrariamente ed è meglio che ciò sia fatto in forma esplicita, anche se forse la coerenza del sistema consentirebbe una interpretazione estensiva della norma, proprio per evitare pericolosi dubbi nell'applicazione della nuova disciplina. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 615-*bis*. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Alla fine del primo comma dell'articolo 615-bis *del codice penale, sostituire le parole*: « da sei mesi a tre anni », *con le altre*: « da tre mesi a due anni ».

1. 1 ENDRICH, MARIANI, FILETTI, BONINO, PECORINO, ARTIERI, TANUCCI NANNINI, PISANÒ, LATANZA

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevoli colleghi, l'emendamento 1. 1 tende ad abbassare la pena per il reato di cui all'articolo 1 del provvedimento dove si dice: « Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ». Mi sembra che la pena sia eccessiva perchè questa norma va a colpire i fotoreporter, ad esempio, per cui si dovrà stabilire se ci sia o meno il diritto di cronaca. Non sono indicati qui dei limiti. E sappiamo quali questioni abbiano sollevato in proposito i limiti del diritto di cronaca in materia di pubblicazioni lecite o illecite di fotografie. Poichè i confini nella giurisprudenza di questo diritto di cronaca, specialmente in materia di riprese visive, non sono stati stabiliti e non c'è una giurisprudenza pacifica. Vi sono anzi delle sentenze che addirittura hanno, nei confronti anche di qualche attrice di secondo piano, stabilito che ci voleva il suo permesso prima di pubblicare su una rivista fotografie sue scattate senza il suo consenso; mi pare che questa norma potrebbe domani servire ai soliti ricattucci, che avvengono spesso anche nei processi di diffamazione e che possono nascere da questi sistemi.

Perciò la pena da sei mesi a tre anni mi sembra eccessiva e per queste ragioni ho proposto la riduzione della pena fissandola da tre mesi a due, tanto più che non si sposta la competenza, perchè competente è sempre il pretore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore*. Signor Presidente, credo di dover esprimere parere negativo su questo emendamento. Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dal senatore Mariani, ma penso che abbiano già trovato ascolto quando in Commissione da una pena prevista dal disegno di legge di quattro anni nel massimo e di un anno nel minimo siamo scesi a tre anni. Tanto è che semmai vi è uno scoordinamento che è rimasto in quell'articolo, e non riguarda la pena base, ma

la pena aggravata che è rimasta chissà perchè di anni cinque, come quando si era partiti da un massimo di anni quattro. Credo tra l'altro che le preoccupazioni espresse dal senatore Mariani debbano essere ridimensionate — e lui lo sa meglio di me — tenendo conto che non è che in questo modo proibiamo ad un qualsasi fotografo di cogliere pubblici atteggiamenti di personaggi in vista, ma ci limitiamo a proteggere la *privacy* nel domicilio e nei luoghi indicati dall'articolo 614.

A me pare che non vi sia niente di eccessivo nell'affermare che questi comportamenti, anche se fino ad oggi tollerati dal costume, vanno invece seriamente e drasticamente repressi. In questo senso dichiaro la mia contrarietà all'emendamento proposto dal senatore Endrich e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario per gli stessi motivi addotti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1. 1, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. — (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni telegrafiche o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe o le impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-*bis*. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

« Art. 617-*ter*. — (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un

danno forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è abrogato.

Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 226-*bis*. — (*Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche con riferimento solo ai seguenti reati:

1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;

2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;

3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;

4) reati di contrabbando;

5) reati di molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche dell'imputato con il difensore, il consulente tecnico e i loro ausiliari.

A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite ».

« Art. 226-*ter*. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — L'autorizzazione è concessa con decreto specificamente motivato del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi e sussista effettiva necessità delle operazioni da effettuare.

Il decreto deve indicare, inoltre, le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non potrà superare i giorni quindici. Il termine può essere prorogato per periodi successivi di sette giorni fino a che ne sussista la necessità, con ordinanze del giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica. Qualora si renda necessaria la proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I decreti e le ordinanze sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro ».

« Art. 226-*quater*. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio telefonico controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Il magistrato dispone la trascrizione delle registrazioni.

Le trascrizioni delle registrazioni devono essere eseguite sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario eventualmente assistiti da esperti nominati dal giudice ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 226-bis del codice di procedura penale.

4. 1 NENCIONI, MARIANI, FILETTI, ENDRICH

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 226-bis del codice di procedura penale.

4. 5 BROSIO, ROBBA, BALBO, VALITUTTI, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 226-bis con il seguente:

« Non si può tenere conto, a pena di nullità assoluta, delle intercettazioni telefoniche eseguite in difformità delle disposizioni della presente legge, nè delle registrazioni di conversazioni vietate dalla legge. La nullità di cui sopra è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ».

4. 2 ZUCCALÀ, VIVIANI, LICINI, ARFÈ, BLOISE, CIPELLINI, CATELLANI, STIRATI

Dopo il primo comma dell'articolo 226-quater del codice di procedura penale, inserire il seguente:

« A tale ufficio, per il funzionamento degli impianti ivi istituiti, il Procuratore della Repubblica può assegnare soltanto ufficiali di polizia giudiziaria alle sue dipendenze, ai quali è fatto obbligo di osservare il segreto su tutti gli atti e delle operazioni, nonchè sui risultati degli atti e delle operazioni che compiono, concorrono a compiere o ai quali assistono ».

4. 3 ZUCCALÀ, VIVIANI, LICINI, ARFÈ, BLOISE, CIPELLINI, CATELLANI, STIRATI

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 226-quater del codice di procedura penale, aggiungere il seguente:

« In ogni caso, in sede di giudizio, deve essere tecnicamente accertato che le bobine prodotte non siano frutto di riversamento, ma siano le bobine originali sulle quali è stata incisa la registrazione iniziale ».

4. 4 PISANÒ, NENCIONI, GATTONI, CROLLALANZA, PISTOLESE, BACCHI, TEDESCHI Mario, PLEBE, TANUCCI NANNINI, DINARO

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi vogliamo essere coerenti con l'atteggiamento tenuto dal mio Gruppo in Commissione e con l'atteggiamento tenuto anche in Aula nelle dichiarazioni durante la discussione generale. Ho già sentito l'opinione del relatore e del Ministro in proposito, ma mi pare che le argomentazioni degli uni e degli altri non valgano a fugare quelle perplessità che hanno determinato il nostro comportamento.

Del resto anche il senatore Terracini ha dichiarato che effettivamente questo ultimo comma dell'articolo 226-*bis* lascia molto perplessi, perchè il giudice si può trovare a dover combattere con la propria coscienza, a non poter procedere pur di fronte alla prova di un reato insita soltanto in quella bobina che possa avere acquisito e che non può altrimenti corredare con altri elementi di prova.

Qui sono state fatte varie obiezioni. Si è detto: ma il giudice con una motivazione che è possibile sempre individuare può vedere di superare questa difficoltà. Ma come, si propone una norma di legge già pensando

al modo in cui può essere elusa? Mi pare che questa non sia una funzione del legislatore, nè una prospettiva che renda serio il nostro lavoro.

L'onorevole Ministro ha già detto che questa norma non inciderebbe sul principio del libero convincimento del giudice perchè in pratica al giudice è sempre consentito di valutare le prove; in sostanza il libero convincimento del giudice coinciderebbe con il principio della libera valutazione delle prove. Mi permetto di dissentire da questa individuazione del principio del libero convincimento del giudice. Il libero convincimento del giudice è una cosa molto diversa dalla valutazione delle prove; cioè il giudice, di fronte anche ad un semplice ragionamento logico, nel volersi convincere della responsabilità o meno dell'imputato, è libero anche di prescindere da tutte le prove che esistono, di considerarle contrastanti tra di loro e illogiche. Questo vuol dire libero convincimento del giudice, non una libertà nella valutazione delle singole prove tra di loro.

Quindi quando andiamo a creare delle prove legali e andiamo a negare la possibilità al giudice di assumere determinate iniziative qualora riscontri in una prova assunta illegalmente le tracce di un grave reato, andiamo ad impedire al giudice la sua funzione e andiamo a limitare quello che deve essere il libero spaziare del giudice nel formarsi il convincimento circa la verità dei fatti.

Come si fa a dire che tutto questo può essere superato da una motivazione che il giudice riesce sempre a trovare con un qualche accorgimento? Noi non dobbiamo formare le leggi con la convinzione che il giudice possa superare la lettera della legge.

In secondo luogo l'onorevole Ministro ha attribuito non so a chi — perchè noi non l'abbiamo detto — questa frase: che di fronte al fatto che la procedura si sta incamminando verso un sistema accusatorio non dobbiamo dimenticare (avrei detto io o qualcun altro del mio Gruppo) che il sistema accusatorio esige invece ancora di più la libertà della prova. Non è affatto vero che noi abbiamo detto questo. Io ho detto che siccome è in corso la modifica del codice di procedura penale, nel codice di procedura penale appunto può essere inserita una norma di questo genere di carattere generale che possiamo meditare tutti insieme nelle sue limitazioni, nelle sue implicazioni; possiamo, ripeto, inserire questa norma nelle riforme del codice di procedura penale, ma non prevederla per un solo reato; mentre in pratica andiamo a stabilire un divieto proprio per un solo reato. E quindi giustamente il relatore nella sua relazione parla di rottura di un principio. È infatti la rottura di un principio che vige per la ricerca della verità per tutti gli altri reati, a fronte di tutti gli altri mezzi di acquisizione delle prove. Solo per questo reato invece si pone il divieto.

Nel suo ultimo intervento il relatore ha ricordato la questione delle perquisizioni, degli interrogatori eccetera. Ma qui siamo in tema molto diverso perchè l'interrogatorio dell'imputato può essere ripetuto, nessuno lo vieta; non è che l'interrogatorio dell'imputato sia vietato successivamente; cioè per esperienza forense abbiamo sempre detto che gli interrogatori resi davanti alla polizia giudiziaria — prima delle ultime novelle — senza il controllo e la presenza del difensore, senza la dignità del magistrato che in genere interroga in presenza del cancelliere, e quindi non può indurre a fare delle confessioni che non siano vere e non può far scrivere qualcosa che l'imputato non ha detto, non dovevano considerarsi validi di fronte alle eventuali ritrattazioni che fossero state fatte davanti al giudice; questo era il discorso normale di tutti i difensori, specie quando vi era la possibiità, mediante altri controlli del processo, di dimostrare che il primo interrogatorio, dove erano state fatte determinate ammissioni, era stato fuorviato forse dallo stato d'animo dell'individuo improvvisamente inquisito o addirittura arrestato, o forse era forzato dal fatto che l'individuo si trovava di fronte a persona un po' dura perchè abituata a trattare con delinquenti comuni usi a ribellarsi.

Ma in questo caso l'interrogatorio poteva essere ripetuto. È giustissima la norma che stabilisce che addirittura se l'interrogatorio viene fatto senza le garanzie introdotte dalle novelle del 1955 e successive sia nullo, appunto perchè l'interrogatorio stesso può essere ripetuto.

Invece mi pare assurdo che, mentre si istruisce un processo per abusiva intercettazione telefonica, con delle pene pesanti come è previsto qui, per istruire il processo stesso sia necessario che vi sia fra gli atti la bobina o la trascrizione dell'intercettazione abusivamente assunta, e mentre esiste storicamente e continua ad esistere materialmente questa intercettazione abusiva di cui le parti prendono cognizione in quel processo, lo stesso pubblico ministero e comunque l'autorità giudiziaria che vengono a conoscere che in quella intercettazione si parla di un reato gravissimo (e si indicano anche gli estremi di un reato), nonostante ciò si debbano fermare, non debbano neppure fare delle indagini, perchè, trattandosi di nullità assoluta, questa equivale ad inesistenza della prova.

È per questo che io, anche in Commissione, avevo raccomandato di meditare la formula. Mi pare che questo divieto così drastico crei delle difficoltà notevoli. Non faccio allusione al fatto che ci siano o no in corso processi di questo genere, ma è un fatto tecnico che invoco quando affermo che bisogna meditare una norma di questo genere che, secondo me, sarebbe meglio riservare in sede di riforma del codice di procedura penale.

Questa è la ragione per cui abbiamo proposto l'abolizione di questo comma.

Indubbiamente il probema esiste e va meditato, ma — ripeto — nell'ambito di una riforma del codice di procedura penale. Non si può, in difesa della riservatezza delle persone, introdurre una norma così grave. Si dice: la Corte costituzionale in un inciso ha dichiarato che le intercettazioni telefoniche abusive non possono essere utilizzate come prove. Ma qui la Corte costituzionale è andata al di là delle sue funzioni perchè essa non può dare degli indirizzi al legislatore. Se questa legge risulterà difforme dalla norma dell'articolo 15 della Costituzione la quale peraltro non vieta l'utilizzazione di queste prove assunte arbitrariamente, in futuro ci inchineremo di fronte a una sentenza di questo genere, sempre che la Corte costituzionale la possa fare. Ma non mi pare che costituisca un argomento decisivo il dire che in una sentenza della Corte costituzionale c'è quell'inciso. La sentenza della Corte costituzionale vale laddove rileva una illegittimità costituzionale in una legge e la indica, non laddove indica al legislatore la via da seguire per la formazione di una nuova legge.

Queste sono le ragioni che stanno alla base dell'emendamento soppressivo che abbiamo presentato.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se l'emendamento 4. 5, soppressivo del quarto comma dell'articolo 4, come è prevedibile sarà respinto, non per ciò noi muteremo il nostro atteggiamento favorevole alla approvazione di questo disegno di legge che, come ho detto ieri molto rapidamente, ha soprattutto una grande importanza morale e politica più che una importanza tecnicamente giuridica. Ha una grande importanza morale e politica perchè afferma la volontà dello Stato di estendere la tutela del diritto dei cittadini alla libertà di comunicazione a

quelle forme di violazione dello stesso diritto che ovviamente non erano prevedibili nel momento in cui si redassero quegli articoli del codice penale e non erano prevedibili neanche nel momento in cui fu approvato l'articolo 15 della nostra Costituzione, cioè a quelle forme di violazione che si effettuano con l'intervento di questi mezzi astuti ed invisibili che offre la moderna tecnologia. È molto importante politicamente e moralmente, dicevo, che lo Stato affermi con questo disegno di legge la volontà di estendere la tutela del diritto alla libertà di comunicazione dei cittadini anche a queste forme di violazione. Siamo meno convinti dell'efficacia giuridica del disegno di legge proprio perchè queste forme di violazione del diritto della libertà di comunicazione sono difficilmente individuabili e reprimibili. Proprio perciò, dicevo ieri sera, questo disegno di legge acquisterebbe in saggezza se si configurasse come un intervento di tipo sperimentale in questa materia e se perciò fosse cauto e prudente e non estendesse il suo potere regolativo e repressivo al di là dei limiti entro cui esso obiettivamente si giustifica. Ecco la ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento. Io ho ascoltato con molta attenzione e con vivo interesse quello che ha detto l'onorevole Ministro quando ha ricordato che i divieti a determinati atti probatori già esistono nel nostro ordinamento; quindi ha ragione il Ministro di dire che non è una novità. Ma il signor Ministro mi insegna che questi divieti, che concernono determinati fatti probatori, hanno la loro sede propria nel codice di procedura penale. Quello che mi sembra indebito ed estremamente pericoloso è accogliere uno di questi divieti proprio in questo strumento legislativo. D'altra parte, signor Ministro, onorevole relatore, questa norma di cui noi proponiamo la soppressione, che dichiara nullo il giudizio in cui ci sia l'utilizzazione di illecite intercettazioni, ha un limitato raggio di applicazione proprio in forza di questo disegno di legge; cioè *in re ipsa* c'è già un divieto, non ha bisogno di essere formulato; e il divieto colpisce l'utilizzazione di tutte quelle intercettazioni che siano acquisite attraverso il compimento di un delitto commesso dall'autorità giudiziaria. Se il disegno di legge configura in ipotesi delittuosa una intercettazione ordinata dall'autorità giudiziaria fuori delle ipotesi previste dal disegno di legge, come si può immaginare che il giudice si valga di una prova acquisita attraverso la commissione di un reato? Quindi c'è un divieto in *re ipsa*. Dobbiamo perciò chiederci a che cosa si applica il divieto. Si applica all'utilizzazione di eventuali fatti probatori che siano addotti dalle parti in giudizio. È qui che veramente diventa pericolosa la norma. Onorevole Ministro, tutto sommato si tratta di fare una scelta, cioè tra la *vis compulsiva* che già esercita sull'animo del giudice questo disegno di legge proibendo le intercettazioni e configurandole come ipotesi delittuose e la *vis absoluta*, secondo la distinzione romanistica. Già questo disegno di legge esercita una *vis compulsiva* sul giudice. Quando le parti porteranno prove testimoniali acquisite attraverso le intercettazioni divenute illecite il giudice è sotto l'influsso di una *vis compulsiva*. Quello che secondo me è pericoloso e imprudente è trasformare questa *vis compulsiva* in una *vis absoluta* che sarebbe la forza della norma che in tutti i casi, in tutte le circostanze impedisce, inibisce al giudice di valersi di un convincimento acquisito attraverso queste prove testimoniali. Credo che sia estremamente pericoloso. Probabilmente arriveremo un giorno anche a questo, ma io penso che sarebbe saggio da parte nostra esperimentare intanto questo primo intervento legislativo. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . Avverto che, da parte degli stessi firmatari, è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 4. 2. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 226-bis del codice di procedura penale con il seguente:

« A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge

od eseguite in difformità delle prescrizioni in esse stabilite, nonchè delle notizie od immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale. La nullità di cui sopra è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ».

4. 2 ZUCCALÀ, VIVIANI, LICINI, ARFÈ, BLOISE, CIPELLINI, CATELLANI, STIRATI

Z U C C A L À . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L À . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito poco fa gli interventi del rappresentante della Destra nazionale e del rappresentante del Partito liberale. Se non mi sorprende quello della Destra nazionale, mi sorprende abbastanza quello del Partito liberale, perchè pensavo che non appartenesse a quella parte dell'Italia furbesca e maliziosa che cerca di salvare il principio in modo formale per poi far rientrare dalla finestra in modo sostanziale quello che è stato cacciato dalla porta. Qui, infatti, in omaggio ai sommi princìpi del tutto astratti, il giudice dovrebbe accettare una verità anch'essa astratta, utilizzando quello che dalla legge è ritenuto illecito, e così il diritto personale del cittadino, che è l'unico veramente inviolabile, sacro perchè tale è sancito dalla Costituzione, viene violato nella sostanza.

Mi consenta, signor Presidente, una brevissima parentesi per ricordare che quando è salda la coscienza democratica di un paese si accetta anche il rovescio della medaglia della democrazia. Negli Stati Uniti, che il rappresentante liberale cita sovente, come in certe occasioni è anche giusto, come esempio di salvaguardia delle democrazie, negli Stati Uniti, dicevo, durante l'inchiesta Kefauver, sulla criminalità organizzata, i peggiori, i più violenti *killers* e *gangsters* della mafia americana di « cosa nostra » si presentavano davanti alla Commissione del Senato e quando venivano chiamati a deporre, dicevano: mi appello al 5° emendamento della Costituzione. E tutto si fermava, non solo nella coscienza degli inquisitori in quell'aula, ma nella coscienza civile del paese; anche se era riconosciuto che un *killer*, un *gangster* in quell'occasione traeva profitto dalla Costituzione, la coscienza civile del paese, il congresso degli Stati Uniti rispettava quella forma strumentale di richiamo alla Costituzione poichè, pur rappresentando il rovescio della medaglia della democrazia, era però la democrazia nella sua sostanza che veniva rispettata.

Qui invece siamo ai ripieghi furbeschi. Si dice: vietiamo le registrazioni, la violazione del diritto costituzionale alla vita privata, alle immagini, alle conversazioni telefoniche. Però quando si tratta di affermare che una volta sancito il divieto in nessun caso può essere utilizzato ciò che è vietato, si risponde: no, perchè c'è la somma verità, c'è il dovere del giudice di accertarla e allora tutto quello che prima era vietato ed illecito diviene utile e lecito.

La conseguenza qual è? Che una registrazione vietata, una intercettazione fraudolenta captata da uno dei tanti che sguazzano nei miliardi, in quella che stamane mi sono permesso di chiamare l'industria dell'ascolto, viene passata dal giudice perchè accerti se esiste un reato. Ora questo costituisce il mezzo più idoneo per legittimare il ricatto, perchè il ricattatore ha già elaborato il suo piano: rischia un divieto che è stabilito dalla legge ma è puramente formale, però può portare l'oggetto delle sue intercettazioni al giudice con la conseguenza di violare proprio quella riservatezza che la legge ha voluto tutelare. Perciò si dice: la cosa è vietata, però siccome abbiamo il diritto di accertare la verità, siccome il giudice ha il dovere di operare con discrezionalità, tutto quello che era vietato non lo è più. Eh, no! Questa è la vecchia metodologia di un'Italia passata, finita, la vecchia metodologia in cui si riconosceva l'Italia del privilegio, quella che si riteneva al riparo da ogni interferenza, anche giudiziaria, mentre vi restava dentro e vi incappava l'Italia dei miseri e dei reietti, che non godeva del privilegio, e veniva colpita alle spalle. No, la democrazia ha i suoi risvolti, che possono essere anche negativi, ma che devono essere os-

servati fino in fondo se vogliamo che essa sia sostanziale.

Per questo non solo va bene il limite posto — e vengo ad illustrare la parte del mio emendamento all'ultimo comma dell'articolo 226 — ma deve essere reso ancora più rigoroso, se vogliamo questo rispetto per le norme stesse che elaboriamo, il divieto. Perciò ho apprezzato molto quello che in questo senso hanno detto con elevate parole il relatore, anche con tono — come ha rilevato il Ministro — attento ed oculato, e il rappresentante del Governo. Non solo confermiamo la validità dell'ultimo comma dell'articolo 4, ma lo rendiamo più rigoroso, per cui abbiamo proposto che la nullità non solo debba colpire le intercettazioni, ma debba colpire tutte quelle forme che sono vietate nell'articolo 1, cioè le conversazioni, la captazione fraudolenta di immagini, tutto quello che viola il diritto alla riservatezza ed anche all'onore.

Onorevoli colleghi, con le lacune che noi desideriamo colmare, l'industria del ricatto ha distrutto la tranquillità, la serenità di migliaia di famiglie in Italia. Perciò riteniamo che la nullità deve colpire non solo le intercettazioni e le registrazioni, ma anche tutte le altre forme che sono vietate dall'articolo 1 della legge.

Sarebbe veramente contraddittorio con le nostre affermazioni se comminassimo la nullità assoluta per il divieto di una parte e non prevedessimo la stessa nullità per divieti dell'altra parte. Riteniamo anche che sia necessario precisare che questa nullità assoluta (a mio parere discende dai princìpi ma è meglio impedire distorsioni o sfasature nella fase di applicazione della legge) deve essere rilevata ed accertata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, in modo che non ci siano equivoci nella interpretazione della legge e nella volontà del legislatore; la volontà del legislatore è che questi atti, colpiti da divieto perchè sono illeciti, non possano produrre effetti giuridici in nessuna fase del procedimento.

Non c'è criterio discrezionale del giudice, non ci sono somme verità che devono essere accertate, perchè questa è la sostanza della legge. Tutto il resto è furbizia, è malizia, perchè sappiamo bene che per accertare un delitto non è necessaria l'intercettazione telefonica; se attraverso una intercettazione telefonica vietata o fasulla si sa che c'è notizia del reato, esistono molti modi per far avere la notizia a chi di dovere, agli inquirenti, e poi raggiungere le prove obiettive che il reato ci sia, non attraverso l'elemento fasullo dell'intercettazione telefonica.

Signor Presidente, riteniamo che attraverso l'emendamento che proponiamo alla attenta e benevola considerazione dei colleghi sia rafforzato il provvedimento, ma siano rafforzati in sè i princìpi stessi su cui si regge la nostra democrazia.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, devo rilevare una correzione che intendiamo apportare; le parole: « A tale ufficio, per il funzionamento degli impianti ivi istituiti, » vanno sostituite con le altre: « A tal fine ». È un problema tecnico, in definitiva, meno importante di quello affrontato con l'emendamento precedente; riteniamo però che sia utile inserire questo emendamento proprio per richiamarci a quel rigore che ha ispirato il Parlamento nell'elaborare questo provvedimento. Pensiamo che in definitiva tale compito dovrebbe essere assolto dal procuratore della Repubblica, ma se questi non riesce a farlo perchè ha molteplici impegni e non potrebbe attendere a tutte le sale di ascolto, riteniamo che l'invio di un suo delegato, che sia un ufficiale di polizia giudiziaria alle sue dirette dipendenze, possa rafforzare ancora di più non tanto i divieti che sono previsti dalla legge, ma la credibilità delle registrazioni che vengono effettuate; perchè nessuno mai, quando una registrazione sarà stata fatta con l'ausilio e con le autorizzazioni previste dalla legge, con l'assistenza di un rappresentante diretto della procura della Repubblica, potrà sollevare l'ombra del dubbio su questa intercettazione, e quindi la sua validità come prova reale nel procedimento acquista maggiore vigore ed efficacia.

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I S A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamen-

to che mi accingo a illustrare deve essere modificato nei seguenti termini rispetto alla stesura originale: « All'ultimo capoverso dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale, aggiungere il seguente: " in ogni caso, in sede di giudizio, deve essere tecnicamente accertato che le bobine prodotte siano quelle originali "» Perchè questa preoccupazione? Ritengo, al punto in cui siamo, che non sia il caso di perdersi in polemiche di natura politica e contingente, visto che questa legge l'avete fatta e che l'approverete, compresa l'estenzione dell'ultimo comma dell'articolo 4, perchè avete la maggioranza e quindi fate quello che volete, per cui non possiamo che inchinarci a questa volontà. Allora preoccupiamoci, visto che la legge entrerà in vigore, di renderla efficace, altrimenti, senatore Zuccalà, veramente quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. Questa legge infatti, tecnicamente parlando, non garantisce niente perchè in qualunque momento delle registrazioni, dato il modo in cui vengono effettuate in base a questa legge, le bobine possono essere manomesse. E non mi si venga a dire che l'articolo 226-*quater*, là dove si parla di « esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche », garantisce che sui tavoli dei giudici arrivino le bobine originali. No, non dà questa garanzia. E spiego subito cosa può succedere. Premesse — l'ho detto ieri e lo ripeto oggi — la probità, la correttezza e l'onestà dei magistrati, poichè siamo tutti uomini, poichè in questo paese ne capitano di tutti i colori, poichè siamo arrivati a vedere perfino che rubano le bobine dalle casseforti del Palazzo di giustizia, nessuno qui può non pensare che qualcuno, incaricato ufficialmente di effettuare queste registrazioni, visto che ci sono molti passaggi, ad un certo momento, per essere stato corrotto, per fede politica o perchè abbia ricevuto un ordine da qualcuno che in quel momento ha il controllo delle forze di polizia — oggi lo avete voi, domani potrebbero averlo altri; faccio un discorso che si proietta nel futuro e che non riguarda le vicende attuali, sulle quali stendiamo un velo pietoso — possa manomettere la bobina. Ed allora cosa succede sul piano pratico? Questa bobina viene sottratta e nell'arco di pochi minuti può essere manomessa, tagliata, montata, dilatata, ristretta; si fa quel che si vuole, basta avere una forbice e un tavolo di ascolto e di montaggio. Dopo di che questa bobina rappezzata e ricucita viene riversata su una bobina vergine. Bene, sul tavolo del giudice arriva una bobina che in qualunque momento del processo può essere sottoposta su richiesta ad una perizia; però il giudice prima di tutto non è detto che faccia fare la perizia, perchè alle spalle ci sono i magistrati funzionari che danno ad essa la patina di legalità, e poi deve periziare il nastro che è sul tavolo, nastro che è fasullo.

Perciò dico che, per poter dare la garanzia al cittadino che si discute su qualcosa di assolutamente valido, bisogna avere la garanzia che le bobine siano quelle originali, quelle cioè dove veramente è arrivata la voce, dove si sono registrate le voci.

Quindi per la tranquillità nei processi futuri, non per quelli in corso, chiedo che venga aggiunto questo comma, perchè la legge non dà garanzie sufficienti. Sappiamo tutti come vanno le perizie. Io, che come giornalista sono venti anni che seguo i processi, so che cosa siano le perizie. Del resto voi, che per la maggior parte siete avvocati, lo sapete meglio di me. Già non c'è da fidarsi di quello che c'è sul tavolo, sia esso una pistola, un pezzo di carta od altro, figuratevi se ci si può fidare di un qualche cosa che può essere manomesso in qualsiasi momento e che quando arriva sul tavolo del giudice ha tutta la patina dell'autenticità, anche se quello che arriva è un nastro vergine che è stato inciso da un così detto nastro riversato. Si tratta di un piccolo particolare tecnico che io ho imparato a mie spese, però è un particolare che deve preoccupare tutti perchè può capitare a tutti.

Posto come principio che la falsificazione può sempre avvenire e che non ci vuole niente per farla, bisogna cautelare il cittadino che quello che viene portato sul tavolo, a suo carico o a sua difesa, sia il nastro originario. Quindi tecnicamente, prima an-

cora di discuterne, deve essere accertato che quel nastro sia originale. Vi chiedo nell'interesse di tutti perciò che in questa legge entri questo comma — forse in altre leggi e in altri momenti non ve ne può essere bisogno, ma qui sì — che è molto semplice: « in ogni caso, in sede di giudizio, deve essere tecnicamente accertato che le bobine prodotte siano quelle originali ».

Credo di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione e vi chiedo di rifletterci un momento prima di respingere questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore*. Signor Presidente, per quello che riguarda gli emendamenti 4. 1 e 4. 5, mi pare di non dover far altro che constatare una assoluta impossibilità di reciproca convinzione. Devo perciò rimettermi, per esprimere la mia contrarietà, alle argomentazioni che ho illustrato anche nella replica.

Per quel che attiene all'emendamento 4. 2 sono d'accordo circa l'integrazione mediante riferimenti ai casi previsti all'articolo 1 della legge, cioè l'articolo 615-*bis* del codice penale. Vorrei invece pregare il presentatore di rimeditare il testo dell'ultimo capoverso dell'emendamento.

La mia opinione è che di ciò che non si deve dire occore tacere. Si tratta tra l'altro di un comandamento che è ordinariamente professato dal punto di vista delle tecniche legislative. Quando abbiamo detto che si tratta di una nullità assoluta, abbiamo già detto che è una nullità insanabile e che deve essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. Ed è una deduzione che ricavo dall'articolo 185 del codice di procedura penale che descrive e fissa le fattispecie di nullità assoluta e all'ultimo comma precisa che le nullità prevedute in questo articolo (va letto: tutte le nullità assolute) sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Quindi a me sembra francamente che faremmo sotto il profilo tecnico una operazione assai più corretta se togliessimo all'emendamento Zuccalà l'ultima parte. Se l'emendamento rimanesse così come sta, personalmente mi rimetterei alle decisioni dell'Assemblea, perchè (sarà, se volete, una semplice sollecitazione estetica) secondo me sarebbe piuttosto fastidioso sotto il profilo tecnico approvare una dizione di questo tipo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, ritengo di rimettermi al parere che su questo punto vorrà esprimere il signor Ministro. Dico subito perchè. Se prendessimo alla lettera le affermazioni contenute nell'emendamento, dovremmo dire anche qui che forse è abbastanza inutile perchè non vi è dubbio — lo dice l'articolo 220 del codice di procedura penale — che tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria sono alle dipendenze del Procuratore della Repubblica. Non vi è dubbio che tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono osservare il segreto sugli atti che compiono perchè lo dice l'articolo 230 del codice di procedura penale. Però vi è una parte sostanziale di questo emendamento. Credo che esso vada inteso nel senso che sia sempre un ufficiale di polizia giudiziaria particolarmente qualificato quello al quale si demandino, vuoi per delega del magistrato vuoi su autorizzazione del magistrato, le operazioni di intercettazione.

In questo senso va intesa l'intenzione di questa proposta. Però debbo motivare il mio adeguamento al parere che esprimerà il Ministro nel senso che mi sembra di aver inteso dal suo intervento la formulazione di notevoli perplessità in ordine alla possibilità di accogliere questa proposta sotto il profilo, direi, logistico e organizzativo. Sappiamo infatti tutti quanti che ad esempio non tutte le preture hanno a disposizione un nucleo di polizia giudiziaria. Scelgo l'ipotesi limite, ma non lo faccio a caso perchè sapete che sia pure per il solo reato di molestia col mezzo del telefono, competente è il pretore, e quindi competente dovrebbe essere il pretore a rilasciare l'autorizzazione a procedere alle intercettazioni.

Quindi, non ho nessuna contrarietà allo spirito della proposta. Però credo che sotto questo profilo sia assai più pertinente e puntuale la valutazione del Ministro che conosce la situazione e che è in grado di dirci se questa proposta potrà poi avere una effettiva e concreta operatività.

Debbo poi dichiarare la mia contrarietà all'emendamento presentato dal senatore Pisanò e da altri senatori, anche qui facendolo con estrema comprensione delle ragioni che hanno motivato questa proposta. Credo che chi ha esperienza diretta e personale di queste avventure giudiziarie può insegnarci qualcosa su questo tema e quindi va ascoltato con rispetto. Però la traduzione sotto un profilo processuale di questa proposta è francamente inaccettabile. Cosa significa dire che non possiamo non prevedere la possibilità che un ufficiale di polizia giudiziaria corrotto o disonesto falsifichi le bobine, le sottragga o le sostituisca? Vuole dire evidentemente fare ipotesi che, siccome non sono contraddette da nessuna legge fisica — anzi pare che siano confermate da qualche legge storica — possono anche verificarsi. Però è chiaro che di fronte a questa eventualità l'unica risposta che si può dare è una risposta di diritto penale sostanziale. Si deve dire che cioè, in questo caso, è auspicabile, sperabile, anche se il pronostico non può essere particolarmente ottimistico, che in quel caso quell'ufficiale di polizia giudiziaria venga perseguito e punito per i reati che avrà commesso. Ma noi non possiamo pensare ad una legge processuale che insegua tutti i fenomeni patologici che possono inserirsi su un modello processuale. Se seguissimo questa strada non costruiremmo un codice, ma una serie infinita di ipotesi che evidentemente non assomiglierebbe affatto a una regola processuale.

Vi è un altro motivo che sostiene questa posizione di contrarietà. Che cosa significa che il giudice deve accertare « tecnicamente »? Ciò ha nel linguaggio comune un significato ovvio, ma nel linguaggio processuale apre una serie di problematiche assai complesse. Infatti è chiaro che il giudice non potrà fare questo accertamento personalmente, lo dovrà fare tramite una perizia e se nominerà un perito dovrà consentire la nomina di consulenti tecnici. Quindi dovremmo ipotizzare un procedimento incidentale di perizia, in sede di atti preliminari al dibattimento o in apertura del giudizio, tutte le volte che in un processo si discuta intorno a una bobina telefonica. Non è forse meglio rifarsi alle regole generali per le quali da un lato si può disconoscere il contenuto della bobina da parte di chi vi è interessato, dall'altro si può fare ricorso alla norma generalissima dell'articolo 314 del codice di procedura penale che consente di richiedere in ogni stato e grado del giudizio, o di ordinare da parte del giudice, una perizia su qualsiasi aspetto che riguardi la sostanza del processo? Mi pare che in questo modo la possibilità di un controllo sia assolutamente garantita; e, ripeto, è l'unico modo col quale si può costruire una fattispecie processuale. Il resto certamente appartiene alla realtà ma non può essere tradotto all'interno di modelli processuali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, direi che il Governo è d'accordo in tutto con le osservazioni fatte dal relatore sugli emendamenti che sono stati presentati. Per quanto concerne in particolare il 4. 2 e il 4. 3, ritengo che in definitiva essi esprimano un'esigenza che vorrei definire garantista. In effetti dopo l'accettazione del relatore della prima parte dell'emendamento 4. 2, mi pare che la sostanza sia stata recepita dal relatore medesimo Per quanto riguarda la parte rimanente, evidentemente si potrebbe benissimo accettarla, così come pure l'altro emendamento. Anch'io ho fatto le stesse osservazioni del relatore per quanto riguarda gli ufficiali di polizia giudiziaria: effettivamente sono pochi i nuclei direttamente alle dipendenze del Procuratore generale; e intorno a questo poi è nata una grossa discussione a proposito della procedura penale. Io vorrei soltanto anche qui vedere l'aspet-

to garantista, cioè il suggerimento al giudice di utilizzare tutte le possibilità che ci sono perchè in effetti si realizzi l'obiettivo della legge. Allora direi che il Governo su questo punto si può rimettere all'Assemblea nel senso che, trattandosi di un problema molto delicato, i singoli senatori possono vedere le cose in un modo diverso; cioè il giudizio del Governo è favorevole ma nello stesso tempo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, identico all'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Zuccalà, accetta l'invito del relatore di sopprimere l'ultimo periodo dell'emendamento 4. 2 che inizia con le parole: « La nullità di cui sopra »?

Z U C C A L À . No, signor Presidente, non posso accettarlo. Quindi insisto per la votazione dell'emendamento 4. 2 nella sua formulazione integrale.

M A R I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo di dovere commentare le dichiarazioni del collega Zuccalà nell'illustrare questo disegno di legge perchè ha parlato più di cose di colore che di altro attribuendo a noi determinate opinioni che non abbiamo mai espresso perchè io ho parlato sempre in sede tecnica in tutti i disegni di legge nei quali sono intervenuto. Ma mi pare di dover osservare che laddove si aggiunge: « nonchè delle notizie od immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale » si viola innanzitutto l'articolo 3 della Costituzione perchè nella prima parte dell'articolo 615-*bis* si procede solo a querela di parte; nella seconda parte laddove l'autore o la parte lesa è un pubblico ufficiale invece si procede di ufficio. Allora nella prima ipotesi sarebbe possibile ricavare la notizia di reati — ove non vi sia proposta querela — attraverso le intercettazioni telefoniche e in tal caso sarebbe acquisibile da parte del giudice, e invece nel caso in cui ci sia di mezzo un pubblico ufficiale il giudice non può più utilizzarla. Credo che il relatore debba meditare su questa questione perchè il riferimento all'articolo 615-*bis* crea una disparità di trattamento e nelle indagini e nelle iniziative stesse del giudice. Quindi mi sembra che la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 226-*bis* aggravi notevolmente la situazione e soprattutto mi pare che non si possa fare questa modifica perchè si verrebbe a creare una incostituzionalità perchè chi dà querela ha diritto a questa tutela, chi non dà querela non ne ha diritto. Cioè si rende obbligatorio dare querela. Questo mi pare che sia assurdo. Quindi non si trata solo di una disparità di trattamento tra l'ultima parte in cui si parla di pubblici ufficiali e la prima parte in cui il reato è invece perseguibile a querela di parte, ma anche fra i privati stessi. Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento e richiamo l'attenzione dei colleghi su questo particolare aspetto di esso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 4. 2, presentato dal senatore Zuccalà e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4. 3.

D E C A R O L I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di votare contro questo emendamento per le ragioni che sono state illustrate dal relatore, in parti-

colare per quelle ragioni che impedirebbero il funzionamento di questo strumento processuale soprattutto a livello di uffici giudiziari quali le preture. Inoltre perchè è evidente che non è assolutamente necessario ribadire in questo articolo la norma di legge che pone alle dipendenze del procuratore della Repubblica gli ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè quella che sancisce l'obbligo del segreto che devono osservare appunto gli ufficiali di polizia giudiziaria per quanto concerne le operazioni ad essi affidate, in quanto tali norme sono già contenute nel codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4. 3, del senatore Zuccalà e di altri senatori, nella nuova formulazione proposta dai presentatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 4, del senatore Pisanò e di altri senatori, nel testo modificato dai presentatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PINTO, *Segretario*:

Art. 5.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis* il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto all'articolo 226-*ter*, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche.

Alle operazioni procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-*quater* ».

(*E approvato*).

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o all'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

(*È approvato*).

PARTE II

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 7.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-*bis* e 617 del codice penale.

Chiunque, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbrica, detiene, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli

apparecchi o strumenti indicati nel precedente comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « Il Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, » *con le altre*: « Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « senza licenza del Ministro dell'interno » *con le altre*: « senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro dell'interno, ».

7. 1 DE CAROLIS

Al secondo comma, al secondo rigo, sopprimere la parola: « detiene ».

7. 2 ENDRICH, MARIANI, FILETTI, BONINO, PECORINO, ARTIERI, TANUCCI NANNINI, PISANÒ, LATANZA

D E C A R O L I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . Onorevole Presidente, l'emendamento 7. 1 sostituisce la dizione: « Il Ministro dell'interno » con la dizione: « Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni », sempre « di concerto con il Ministro dell'interno e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato », per quanto concerne la formulazione degli elenchi di quelle apparecchiature che possono essere idonee a commettere i reati di intercettazione telefonica, elenchi da approvare con decreto amministrativo.

Questo emendamento ha una doppia motivazione, una di ordine tecnico e una di ordine giuridico-sistematico. La motivazione tecnica è quella della specifica competenza in questo settore del Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni; la motivazione giuridico-sistematica (che riguarda essenzialmente la parte dell'emendamento relativa al secondo comma, cioè quella in cui propongo di sostituire le parole: « senza licenza del Ministro dell'interno » con le altre; « senza licenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro dell'interno ») si riferisce ad una necessità di coerenza con tutta la materia delle concessioni ed autorizzazioni amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

Proprio il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156, affida, al libro IV, titolo primo, tutta la materia delle concessioni nel settore telefonico e radioelettrico al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Segnalo solo un perfezionamento stilistico dell'emendamento da me presentato, volto a sostituire le parole: « Ministro delle poste e delle telecomunicazioni » con le altre: « Ministro per le poste e per le telecomunicazioni », ogni qualvolta questa dizione sia ripetuta nell'emendamento.

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . La dizione dell'emendamento 7. 2 è significativa. Ritengo che la « detenzione » possa essere occasionale, casuale. È una cosa molto diversa dal commercio, dalla vendita. Quindi credo che debba abolirsi la parola: « detiene » perchè potrebbe crearsi spesso qualche equivoco che determinerebbe l'affermazione di responsabilità di chi detiene questi strumenti.

Mi pare di aver rilevato nella stessa relazione una certa perplessità. Insisto quindi perchè venga accolto questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 7. 1 con la modifica presentata dal senatore De Carolis. Sono favorevole anche all'emendamento 7. 2 perchè in verità raccoglie una valutazione da me espressa nella relazione scritta. Non c'è dubbio che la licenza deve competere per i fatti di acquisto e di vendita, ma non avrebbe senso una licenza per la detenzione pura e semplice.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 1, presentato dal senatore De Carolis, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 2, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Zuccalà e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

7. 0. 1 ZUCCALÀ, VIVIANI, LICINI, ARFÈ, BLOISE, CIPELLINI, CATELLANI, STIRATI

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7. 0. 1, che come articolo aggiuntivo diverrà l'articolo 8, il titolo della parte seconda del disegno di legge in sede di coordinamento sarà così modificato: « Disposizioni finali ».

Metto ora ai voti il titolo del disegno di legge che nel testo unificato proposto dalla Commissione risulta così formulato: « Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, signor Presidente, è evidente di fronte alla tenacia con cui si è voluto contrastare la nostra proposta che non possiamo che dare voto contrario ad un disegno di legge cui personalmente ho partecipato con vivo amore per la formulazione e la scelta delle parole. Infatti siamo convinti effettivamente che questo ultimo comma dell'articolo 226-*bis* sia deleterio per lo esercizio stesso della giustizia.

Quando si ricorda ciò che viene fatto negli Stati Uniti d'America e negli altri Stati per giustificare il permanere di questa norma, osservo innanzitutto che viviamo in due ambienti assolutamente diversi — gli statunitensi e noi — e non possiamo certo dire che negli Stati Uniti la criminalità sia scomparsa con questo modo di legiferare e di governare. Faccio poi presente che ha avuto un travaglio notevole negli Stati Uniti il divieto delle intercettazioni telefoniche con i provvedimenti della Corte suprema sul quarto emendamento della Costituzione, il quale vietava solo le perquisizioni e i sequestri irragionevoli. Per inserire le intercettazioni telefoniche tra questi sequestri irragionevoli si

è ricorsi ad accorgimenti molto discutibili che certamente il nostro spirito latino non avrebbe accettato.

Credo comunque che, indipendentemente dal divieto assoluto, la norma sia aberrante non perchè è ingiusto che ci si serva del contenuto di atti acquisiti illegalmente o creati illegalmente, ma perchè è il principio dell'ordinamento giudiziario attuale in sè che viene travolto. Ripeto perciò quanto ho detto prima: non mi meraviglierei che questa discussione dovesse essere la più ampia possibile — e potrei anche convincermi dell'esattezza delle tesi dei colleghi — qualora si discutesse in termini di generalità del codice di procedura penale, ma non quando ci si riferisce ad un solo reato e si aggrava nel modo in cui è stata aggravata la norma, richiamando l'articolo 615-*bis* per intercettazioni o modi di comunicazione che, se non esiste querela ,non costituiscono reato (perchè essa è una condizione di procedibilità e di punibilità e quindi di sussistenza del reato). Pertanto noi non possiamo dare voto favorevole quando si è aggravata una norma che anche nella forma più tenue avevamo avversato; e l'avevamo avversata fin dai primi momenti in cui sono venuti a nostra conoscenza i vari testi presentati in Commissione per queste intercettazioni telefoniche.

Il venire a dire che in pratica si può e si deve approvare questa norma perchè il giudice poi può superare questa difficoltà con degli accorgimenti è una cosa che rende ancora peggiore la tenacia con cui si è voluto mantenere questo articolo.

Del resto lo stesso senatore Terracini ha dovuto riconoscere che l'osservazione era più che giusta; è chiamato il dottor sottile e quindi è persona che veramente studia la procedura e la conosce a fondo. E se ha fatto questa osservazione è perchè essa gli proveniva dalla sua coscienza.

Mi sembra che si è voluto rovinare veramente un disegno di legge, che poteva costituire un gioiello di novità legislativa, con la introduzione di un corpo estraneo, abnorme che poteva essere studiato, adeguatamente meditato e introdotto invece nel nuovo codice di procedura penale.

Queste sono le considerazioni principali che dovevo esporre. Credo non sia necessario che mi dilunghi perchè già il collega Nencioni questa mattina ha spaziato su tutte le implicazioni di questo aspetto della legge. Io stesso l'ho illustrato quando sono intervenuto sull'emendamento da noi presentato. Le altre parti della legge sono state accuratamente studiate, sono state modificate, migliorate là dove era possibile migliorarle; e specie in Commissione è stata accolta anche la nostra collaborazione e perciò non ci dobbiamo dolere. Però effettivamente questo errato coronamento della legge ci rattrista e ci costringe a votare contro. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è questa in discussione una legge che si è imposta anche per la spinta venuta dall'opinione pubblica gravemente traumatizzata nel venire a conoscenza che pure le conversazioni più intime e le notizie più riservate possono essere oggetto di conoscenza da parte delle autorità anche non sussistendo una ragione legalmente sufficiente per derogare al principio costituzionale della privatezza e della riservatezza.

Di particolare valore quindi è il contenuto dell'articolo 1 che formula una ipotesi che va al di là delle intercettazioni effettuate per ordine delle autorità.

Esso prevede e punisce infatti più ampiamente le interferenze illecite nella vita privata poichè prevede la condanna di chiunque si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale e cioè nel proprio domicilio.

Nel mezzo della vita quasi di giungla in cui viviamo, senza segreti, ed in cui l'arma anche politica per diffamare, rovinare o eliminare un avversario è quella di pubblicare e di sciorinare i particolari della vita più intima, questa norma viene a rappresentare una garanzia per la privatezza ed una mora-

lizzazione della lotta in tutti i campi, compreso quello politico.

Le altre norme della legge in esame si qualificano per le caratteristiche che rapidamente accennerò qui di seguito: è bene precisare che non si è inteso rinunciare alle intercettazioni come strumento della ricerca della verità. Si è inteso però regolamentarle perchè questo strumento non si tramuti in un mezzo di ingiusta persecuzione.

Di qui deriva la normativa che ne esclude la possibilità di uso per i reati minori e regolamenta la possibilità di adoperare legalmente lo strumento della intercettazione per gli altri più gravi reati, sempre però con la certezza del rispetto di due fondamentali garanzie. La prima concerne l'assoluta sicurezza che il materiale probatorio corrisponda alla realtà per evitare ogni possibile manipolazione che forse nel passato è purtroppo anche avvenuta, donde le precise disposizioni per la localizzazione del posto di ascolto e per la qualità di chi procede alla operazione tecnica. La seconda riguarda i limiti dell'utilizzazione delle notizie di cui si è venuti a conoscenza; infatti tutto ciò che può essere raccolto dalla intercettazione ma che non riguarda l'oggetto per cui l'autorizzazione è stata concessa non può essere assolutamente utilizzato, a qualsiasi fine. Tutto questo però può avvenire soltanto nel caso di autorizzazione concessa con decreto motivato dal procuratore della Repubblica, il che vale ad eliminare ogni dubbio su possibili anche se improbabili iniziative di singoli giudici o di corpi di polizia separati.

Data questa impostazione e la sfiducia che il legislatore, ammaestrato dall'esperienza ha nei riguardi dello strumento della intercettazione appare estremamente logico che per quelle intercettazioni che fuoriescano dai limiti prefissati sia stata dichiarata la nullità assoluta; ed è appunto per questa sfiducia che si è voluto proibirne anche ogni forma di utilizzazione. Nè in questo modo si viene minimamente a ledere il principio del libero convincimento del giudice perchè questo, come tutti i princìpi, ha sempre un valore relativo: basti pensare nel nostro ordinamento giudiziario alle norme sulla incapacità a testimoniare. Anche nei sistemi che rifiutano la prova legale, quindi, possono esservi norme che escludono la possibilità per il giudice di fondarsi su determinati elementi.

Non hanno quindi alcun valore le perplessità manifestatesi da destra e, con nostro stupore, anche da sinistra sulla possibilità che il magistrato, comunque venuto a conoscenza del contenuto della intercettazione, possa servirsene per indirizzare le indagini nel senso di cui illegalmente è venuto a cognizione. Se non vi è infatti acquisizione di nessun'altra prova, la prevista nullità assoluta impedisce il formarsi anche del libero convincimento.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito è stato lungo ed ampio; le posizioni della nostra parte sono state esaurientemente illustrate stamani dal senatore Zuccalà. Possiamo quindi concludere dicendo che l'esigenza avvertita da tutti i cittadini e da tutte le forze politiche, tra le quali, prima, quella socialista, trova piena rispondenza nelle norme della legge che stiamo per approvare e per la quale a nome del Partito socialista ho l'onore di annunciare il voto pienamente favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

F O L L I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, questo disegno di legge viene dopo le leggi degli Stati occidentali, dell'Inghilterra, della Francia, della Germania federale. Credo però che il ritardo non abbia nociuto alla strutturazione generale della legge perchè abbiamo avuto la fortuna di muoverci su direttrici precise quali sono gli studi del professor Nuvolone affidati al suo volume « Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale » e soprattutto su un altro binario molto importante, la sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 1973.

L'esame che il Senato deve operare per poter decidere se dare voto favorevole a que-

sta legge va condotto sulla pregiudiziale di costituzionalità e poi sugli altri due elementi che sono essenziali per una legge come questa, cioè sull'adeguatezza e sulla praticabilità della riforma. Sul piano costituzionale credo che non vi sia motivo di dubitare che la legge si svolge nei princìpi generali del nostro ordinamento che contiene fin dai codici del 1931, penale, e del 1942, civile, princìpi importantissimi in ordine alla riservatezza; vi è poi la Costituzione, la quale nell'articolo 15, forse implicitamente, e nell'articolo 10, che recepisce il diritto internazionale che si è formato su questo argomento, legittima indubbiamente la costituzionalità della legge. Peraltro, oltre la costituzionalità, a me pare che noi non si possa e non si debba contraddire a princìpi i quali sono presupposti della stessa Carta costituzionale, cioè ai princìpi del diritto naturale i quali richiedono che sia tutelata non solo l'abitazione nella quale i cittadini svolgono le loro attività private, ma soprattutto la intimità delle loro case, la intimità delle loro coscienze. Quindi questo problema della costituzionalità non interessa molto il Senato che invece deve essere interessato ad altri due punti essenziali.

La legge si pone come un innesto delicato che è stato operato, direi saggiamente, dalla Commissione giustizia negli articoli del codice penale 614, 615, 616 e seguenti e negli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale. È stato un innesto equilibrato, un innesto dosato; nè è a dire che i quattro disegni di legge presi in considerazione siano stati miscelati come per poterne fare un insieme disarmonico. È stato tratto dai disegni di legge l'essenziale per poter presentare un testo snello, accessibile, intellegibile. Mi pare che la legge risponda a questi requisiti. E quindi credo che il Senato debba, in considerazione di questa particolare condizione, in cui ha operato la Commissione, tenere presente che qualche perfezione ha potuto mancare.

Ma oltre a questa disamina di carattere generale ve ne è un'altra, la quale ha interessato molti oratori, ponendo un problema sotto falsa luce. Quando l'articolo 4 parla delle nullità delle intercettazioni che sono affidate alla polizia, perchè non operate secondo legge o secondo le modalità stabilite dalla legge, si pone, dicevo, un falso problema perchè queste nullità il legislatore le ha già stabilite nel nostro attuale processo inquisitorio con la novella del 1955. Che forse i magistrati non si trovano oggi di fronte a processi nei quali sono inseriti degli interrogatori resi da imputati senza la assistenza del difensore? La legge prescrive, nell'articolo 304, che questo interrogatorio è nullo, in relazione all'articolo 24 della Costituzione, che di esso non si debba tener conto. Eppure è un interrogatorio inserito nel fascicolo processuale. E se puta caso l'imputato avesse dichiarato alcunchè di pregiudizievole in questo interrogatorio nullo, il magistrato, secondo la retta interpretazione della Costituzione e della legge del 1955, di questo interrogatorio non può tenere assolutamente conto.

Ecco perchè non insistiamo in un rovesciamento dei valori per contrapporre la formalità al libero convincimento del giudice: tale convincimento qui c'entra fino ad un certo punto perchè esso deve essere materiato su prove che siano acquisite legalmente nelle forme volute dalla legge. L'articolo 154 e gli articoli da 184 a 189 del codice di procedura penale, pure in un codice di tipico stampo inquisitorio, sanciscono precisamente queste nullità.

Quindi mi pare che la legge nel suo complesso possa essere approvata tenendo presente che la Commissione ha voluto raggiungere, come ha raggiunto, i due obiettivi fondamentali: difendere il cittadino dall'aggressione dei terzi che si inseriscano nell'intimità della sua casa e nei suoi interessi privati; difendere il cittadino, quando si tratti di intercettazioni affidate all'autorità giudiziaria per l'accertamento di prove in ordine a crimini commessi, dal potere soverchiante dello Stato. Soccorre inoltre il chiarimento che ottimamente ha fatto l'egregio relatore, senatore Martinazzoli, che va lodato non solo per la relazione scritta, nella quale ha punteggiato le ragioni del proposito espresso dalla Commissione nel testo, quanto e soprattutto per la magnifica replica

nella quale ha precisato i punti di vista così come erano emersi in Commissione.

Dunque credo che questa legge che assicura la difesa del cittadino dall'intromissione illecita di altri privati e nei confronti di ogni forma sopraffatrice di interferenza dello Stato vada approvata in tutti i suoi articoli tenendo presente che, parlando di riservatezza o di *privacy*, la Commissione ha stabilito che questi reati sono puniti a querela di parte perchè è il cittadino offeso che deve decidere se deve subire l'offesa delle intromissioni del terzo nei suoi affari interni e nella sua riservatezza o se deve affrontare il processo che spesso, con lo strepito e con il clamore che su di esso viene richiamato, produce effetti ancora più deleteri.

Pertanto non vi sono dubbi sulla concretezza di questa legge. Certo, ci sforziamo di fare delle leggi aderenti a quello che la coscienza sociale richiede. Forse il Parlamento è stato sollecitato dai clamori che si sono levati per i recenti scandali; certo è che tutte le leggi, specie quelle penali, sono affidate per la loro realizzazione pratica alla collaborazione dei cittadini, ma soprattutto all'amministrazione che di essa fanno i magistrati che devono ancora, come è avvenuto per il passato, intendere lo spirito che ha animato il Parlamento per la protezione della riservatezza e per la garanzia da un intervento aggressivo dello Stato nella materia in esame.

Per questi motivi, succintamente esposti e che peraltro risultano già dalla discussione generale, a nome del Gruppo della democrazia cristiana dichiaro voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questa legge nasce stasera con una notevole carica di diffidenza nei confronti del potere giudiziario, una carica di diffidenza che secondo noi è oggettivamente ingiustificata, ma che comunque avrebbe dovuto suggerire una responsabile riflessione non nell'ambito di questo strumento legislativo, bensì nell'ambito della riforma del nostro codice di procedura penale. Ma questa legge, pur nascendo — come ho or ora detto — con questa carica di diffidenza nei confronti del potere giudiziario (carica che la contamina), risponde tuttavia ad una importante esigenza morale e politica che ho cercato di mettere in rilievo nel mio breve intervento di ieri sera e che ho ricordato in occasione dell'illustrazione dell'emendamento da noi presentato.

Se votassimo contro questa legge disconosceremmo la grande importanza dell'esigenza morale e politica a cui essa tenta di rispondere con norme che, come ho detto ieri sera, debbono necessariamente essere considerate in esperimento. Con il rammarico che suscita in noi il rifiuto della maggioranza di emendare il testo del disegno di legge e con la consapevolezza — che intendo ribadire in questa mia brevissima dichiarazione di voto — che, pur essendo molto importante sotto il profilo morale e politico, la legge ha consistenti e insuperabili limiti alla sua applicabilità giuridica, con questa consapevolezza e con questo rammarico dichiaro, a nome del mio Gruppo, che noi voteremo a favore della legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

* L U G N A N O . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi impegno a ribadire in pochissimi minuti le ragioni per le quali il Gruppo comunista voterà a favore del testo elaborato dalla Commissione giustizia del Senato. Ho detto che intendo ribadire le nostre ragioni perchè in verità ancora in questo momento mi pare strano che — forse per un errore involontario, forse per una interpretazione non malevola ma certamente erronea — si voglia creare — mi sembra — la favola di una aggressione a questa legge da sinistra, il che non è, come mi permetterò di dimostrare subito.

Anche poco fa abbiamo sentito dire che da destra e da sinistra sarebbe venuto un

attacco a questa legge; ebbene, mi pare che ci sia un errore di interpretazione del pensiero del nostro compagno Terracini. Io che ero qui presente e che ho ascoltato quanto egli ha detto posso garantire che il senatore Terracini si è posto soltanto in modo drammatico il caso limite e soprattutto una domanda sulle aberrazioni a cui si arriva quando si abusa del potere per creare delle prove e manipolarle al fine di pervenire a una conclusione di accusa.

La domanda che il senatore Terracini si poneva era questa: se dovesse venir fuori una prova attraverso un abuso, che cosa sarebbe di questo povero magistrato? Egli si poneva questa domanda soprattutto per rincarare la dose, per riaffermare in un modo ancora più tassativo il divieto dell'abuso; solo in questa direzione, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si muoveva la domanda del senatore Terracini.

Precisato questo, desidero sottolineare, ribadendo le ragioni prevalenti per le quali diciamo di sì al disegno di legge in modo meditato e al tempo stesso entusiastico, che votiamo a favore proprio perchè il fulcro del provvedimento, il suo connotato essenziale, ciò che caratterizza questa legge ci trova consenzienti. E non siamo consenzienti solo perchè in *extremis* siamo stati conquistati alla suggestione di una tesi, ma perchè abbiamo presentato un disegno di legge nel quale questo divieto assoluto è stato da noi affermato e ribadito all'articolo 9, laddove abbiamo scritto: « Si intende sempre prescritta a pena di nullità assoluta e insanabile l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 ». Credo quindi di non dovere spendere altre parole per riconfermare la posizione del Gruppo comunista di fronte a questo disegno di legge che è un testo elaborato, emerso dal contributo da noi dato con il meditato disegno di legge che abbiamo presentato e che, come è stato unanimemente riconosciuto, era certo fra i più organici e meglio sistematizzati fra quelli presentati alla Commissione giustizia.

Vorrei aggiungere poche altre parole perchè in verità spesso, quando si comincia a salire troppo in alto, non so se in buona o mala fede, quando ci si comincia ad affidare a formule e formulette, si corre il rischio di perdere di vista la realtà. E cosa accade nella realtà? Dico che non corriamo nessun rischio e che questa famosa esigenza di politica anticrimine che dovremmo sempre tenere presente in un caso come questo, nella legge di cui ci stiamo occupando, non corre alcun rischio di essere disattesa o maltrattata, e spiego le ragioni, con un po' di pazienza da parte vostra e con la massima umiltà da parte mia. Abbiamo fissato l'esigenza di fare un disegno di legge severo perchè, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, in Italia è accaduto quello che è accaduto, perchè vi è stato un immenso spionaggio telefonico, perchè nessuna alta personalità ne era al riparo, perchè giornalisti, parlamentari, uomini di governo, uomini di Stato, tutti sono stati aggrediti — lasciamo stare la *privacy* — perchè li si voleva ricattare, perchè li si voleva umiliare, perchè si volevano cogliere in qualche atteggiamento di debolezza, perchè si voleva usurpare qualcosa offendendo il diritto non tanto e non solo alla privatezza, ma alla possibilità di comunicare senza il pensiero, senza l'ossessione, la paura, l'angoscia di essere controllati. Ebbene, con un disegno di legge più severo e più rigoroso, nel quale venga appesantita la condanna nel caso in cui si peschi qualcuno con le mani nel sacco mentre fa un controllo abusivo, non possiamo a costui strizzare al tempo stesso l'occhio facendogli capire che non deve preoccuparsi e che può continuare a raccogliere abusivamente materiale, perchè questo materiale sarà sempre utilizzato ai danni di colui che è stato preso di mira e scelto come bersaglio preferito dallo spione non autorizzato. Tutto ciò sarebbe assurdo e ridicolo, e falserebbe lo scopo di questo disegno di legge.

Noi votiamo a favore proprio perchè riteniamo che questo provvedimento sia basato fondamentalmente su questo divieto assoluto.

Vorrei dire al senatore Mariani che in fondo questo testo è stato elaborato e ridotto in sintesi, come risultante del contributo di lavoro di tutti i Gruppi in sede di sottocomitato; in quella sede nessuno ha detto niente, nessuno ha detto che l'Italia correva grossi pericoli e che la difesa sociale o la maggio-

ranza silenziosa che la dovrebbe sostenere sarebbero state aggredite ed offese da questo divieto assoluto di raccogliere il materiale abusivamente. Il senatore Valitutti oggi ha fatto l'ipotesi di un magistrato il quale andando al di là dei limiti che la legge pone — un magistrato, dunque, e non un Tom Ponzi: cioè non un uomo che fa di quell'attività una vera e propria speculazione e che si arricchisce fino al punto di esibire uno *yacht* su cui sta scritto « patria e libertà », non uno di quelli che fanno delle agenzie di investigazione vere e proprie associazioni a delinquere — incarichi un ufficiale di polizia giudiziaria, per esempio, di controllare il telefono di Lugnano e poi, sempre questo stesso magistrato, secondo il senatore Valitutti, dovrebbe...

V A L I T U T T I . No, non ho detto questo! Si tratta di un'altra cosa.

L U G N A N O . Lei ha proprio detto: andando al di là! E allora io mi domando: che Stato sarebbe mai questo?

P R E S I D E N T E . Le ricordo, senatore Lugnano, che lei sta facendo una dichiarazione di voto.

L U G N A N O . Signor Presidente, la prego di scusarmi.

Diciamoci la verità: perchè ancora una volta si inventa questo pericolo per la cosiddetta difesa sociale? Che cosa può accadere? Noi abbiamo stabilito che c'è come premessa indispensabile una *notitia criminis*; in questa ipotesi l'ufficiale di polizia giudiziaria o un agente va dal magistrato e si fa autorizzare. Gli si può raccomandare di fare presto, data l'esigenza di raccogliere subito le prove prima che possano sfumare con il passare del tempo. Allora la difesa sociale, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria è pronto a chiedere l'autorizzazione al magistrato, credo che sia già garantita. Potrebbe anche verificarsi il caso che sia un privato a fare questo. A parte il fatto che noi in questo caso non saremmo nel campo dei radioamatori che volano attraverso gli spazi per comunicare con altri passeri più o meno solitari e malinconici, ma siamo nel campo di gente che vuole speculare, che vuole entrare in casa del prossimo, che vuole, ad esempio, manipolando del materiale, arrivare al ricatto o all'estorsione (e quindi per questa gente tanta tenerezza non bisognerebbe mai averla), il privato che vuole raccogliere materiale può fare una cosa molto semplice: una volta avuta notizia di un fatto la comunica al giudice o all'ufficiale di polizia giudiziaria, il quale, per avere conferma che quel fatto può essere attribuito ad un dato personaggio, gli controlla il telefono. Non è però che deve essere il privato a raccogliere il materiale che poi, messo assieme, può essere utilizzato contro un avversario.

La prova evidente che abbiamo ragione noi e voi torto è data dal fatto che voi avete proposto perfino un emendamento attraverso il quale volete essere più coperti e più garantiti. Infatti con quest'emendamento proponete che devono essere utilizzati soltanto nastri e bobine originari. Se questo è stato chiesto da voi, allora dovrete accettare come base e come premessa di questa vostra richiesta tutto quanto noi abbiamo detto. Infatti se volete che addirittura siano utilizzati soltanto i nastri originari sapete benissimo — e vuol dire che lo riconoscete — a quale pericolo questa norma esponga il cittadino che venga preso di mira, appunto perchè navighiamo in un campo in cui è facile — come direbbe il collega Martinazzoli — proprio per la sofisticata elaborazione di questi congegni elettronici arrivare a manipolare una prova (di fronte alla quale non c'è bravura di tecnico o perizia di consulente che tenga) in base alla quale un magistrato può condannare o mandare in carcere un poveretto in realtà non responsabile e che nulla può opporre.

Se queste ragioni esistono e se non c'è nessun pericolo che la difesa sociale sia allentata per le ragioni alle quali ho fatto riferimento, credo che non soltanto non dovremmo avere nessuna esitazione, ma dovremmo con entusiasmo meditato dire il nostro sì a questo disegno di legge, di modo che in Italia non sia più possibile che capsule, radiospie, lampadine trasmittenti siano inserite, per esempio, nello studio di questo o quell'al-

tro personaggio, di questo o quell'altro giornalista, di questo o quell'altro industriale. Non è tanto questione di privatezza, di *privacy*; qui è questione di speculazioni indegne, di ricatti che naturalmente sono, per essere tali, immorali.

Ora, se in genere quelli che operano ricatti sono definiti banditi, possiamo definire banditi anche coloro che ricattano delle persone utilizzando del materiale raccolto, ad esempio, con il controllo abusivo del telefono.

Per queste ragioni il Gruppo comunista non può non dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge e mi auguro che l'Assemblea voglia senz'altro approvarlo così come è stato approvato dalla Commissione giustizia del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Le dichiarazioni di voto sono esaurite.

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Comunico che, da parte dei senatori Nencioni, Lanfrè, Pistolese, Pazienza, Basadonna, Tanucci Nannini, Filetti e Mariani, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 21,10*).

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Procediamo alla votazione nel complesso del disegno di legge nel testo unificato.

N E N C I O N I . Chiediamo la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . La richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori?

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Poichè la richiesta è appoggiata, invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Pertanto il Senato è convocato per domani, venerdì 19 ottobre, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O , *Segretario*:

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che da anni i comuni di Vibonati, Morigerati e Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, hanno rivolto le più vive istanze per ottenere la soluzione del problema della ricezione dei programmi televisivi e della radio, che nelle zone interessate è del tutto precaria, con inesistenza di possibilità di assistere alle trasmissioni del secondo programma della televisione;

che i cittadini dei tre comuni predetti sono abbonati e pagano regolarmente ed integralmente il canone audiovisivo senza ricevere in corrispettivo tutte le prestazioni che hanno il diritto di ottenere,

si chiede di conoscere se e quando, in relazione a quanto innanzi manifestato, il Ministero intende provvedere ad eliminare gli inconvenienti e se, nel frattempo, non si ravvisi l'opportunità di esaminare la possibilità di ridurre il canone audiovisivo in rapporto alla quantità di servizio che viene attualmente prestato agli abbonati di Vibonati, Morigerati e Caselle in Pittari.

(3 - 0810)

ROSSI Dante, SAMONÀ, BRANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Il Ministero delle finanze ha indetto, per il 4 dicembre 1973, un'asta pubblica per la vendita della penisola dell'Enfola, in comune di Portoferraio, penisola che è una delle parti più suggestive dell'Isola d'Elba e che ha potuto mantenere intatte le sue caratteristiche naturali e sottrarsi alla folle speculazione edilizia grazie ai vincoli militari esistenti.

Tale decisione contraddice in modo scandaloso la proclamata volontà governativa di organizzare una saggia politica del territorio che, contenendo la privatizzazione dei beni costieri, frenasse il dilagare delle barbare speculazioni immobiliari.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se non si ritenga necessario:

1) revocare l'asta e cedere, a prezzo simbolico, detto territorio al comune di Portoferraio perchè lo destini a parco naturale di uso pubblico;

2) convocare il sindaco di Portoferraio e il presidente della Regione Toscana per concordare con essi modalità, tempi, strumenti urbanistici e forme di finanziamento che rendano possibile l'organizzazione del parco e la trasformazione dei vecchi edifici militari, distrutti dagli eventi bellici, in efficienti strutture da destinarsi al godimento delle ferie dei lavoratori, strutture gestite da Enti pubblici che, nei loro caratteri urbanistici, debbono salvaguardare tutti gli aspetti paesistici e naturali del luogo.

(3 - 0811)

PINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire, con la predisposizione degli strumenti operativi necessari, perchè possa avere applicazione il disposto della legge n. 533, dell'11 agosto 1973, relativa al processo del lavoro.

(3 - 0812)

TORELLI, AZIMONTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la situazione finanziaria di molti ospedali si trova in condizioni talmente gravi da non consentire alle amministrazioni di corrispondere le normali retribuzioni al personale dipendente;

che parecchie amministrazioni ospedaliere stanno studiando l'opportunità di sospendere i ricoveri facenti carico agli Enti mutualistici per l'assoluta impossibilità di far fronte allo stato passivo di cassa esistente e di ottenere in qualche modo ulteriori anticipazioni bancarie;

che l'INAM corrisponde agli ospedali, nella quasi generalità — salvo non precisate deroghe — le rette arbitrariamente bloccate al 1969, nonostante le regolari approvazioni delle rette dei successivi anni da parte degli organi regionali cui è demandato per legge l'effettivo controllo;

che in queste settimane la situazione ha raggiunto uno stato di drammaticità, per cui il Governo non può disattendere ad essa senza intervenire, anche in via provvisoria;

si chiede quali provvedimenti il Ministro intenda prendere, con assoluta immediatezza, per evitare una situazione di crisi che potrebbe degenerare in una paralisi dell'assistenza ospedaliera, ed in particolare se non ritenga di revocare il provvedimento di blocco delle tariffe al 1969, ponendo in essere precise direttive circa i limiti minimi e massimi entro i quali le autorità regionali devono esercitare il controllo, con la definizione di precisi ed invalicabili elementi da prendere come base per la determinazione delle rette.

Gli interroganti chiedono, infine, un intervento immediato a favore di quegli Enti ospedalieri le cui rette, bloccate al 1969, risultino inferiori alle esigenze minime per una sia pur limitata copertura dei costi.

(3 - 0813)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere come abbia assolto i suoi compiti l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al quale compete per legge di vigilare su par-

ticolari consumi di carta e specialmente su quelli della carta per i giornali, dato che attualmente la stampa incontra gravi difficoltà ad approvvigionarsi di carta, mentre l'Ente risulta privo di scorte.

L'interrogante chiede se risponda a verità l'affermazione, corrente negli ambienti giornalistici, secondo la quale l'Ente avrebbe omesso di formare le proprie scorte quando vi erano grandi disponibilità di carta, sia sul mercato interno, sia sul mercato estero, per poi mettere i giornali di fronte alla mancanza di carta non appena si è verificata in quel settore industriale una stretta congiunturale.

Si chiede, inoltre, se risponda a verità che l'Ente nazionale per la carta dispone, attraverso due sue società commerciali, di grandi magazzini per la custodia delle scorte di carta per la stampa, ma che tali magazzini, per la gestione sbagliata dell'Ente, sono vuoti, privi di quelle scorte per le quali erano stati allestiti e che l'Ente aveva l'obbligo di mantenere.

(4 - 2420)

BONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che, nel decreto in corso di presentazione per l'ulteriore proroga della convenzione fra il Ministero e la RAI, sarebbe stato cancellato il contenuto dell'articolo 6 del decreto presidenziale con il quale è stata accordata l'anno scorso la prima proroga della predetta convenzione, scaduta il 31 dicembre 1972.

Nel predetto articolo 6 il Governo, facendo propria un'istanza del Parlamento determinata dalle situazioni scandalose emerse, imponeva alla SIPRA di abbandonare le attività pubblicitarie che non fossero radiofoniche e televisive, onde porre fine ad interventi della stessa SIPRA rivolti a turbare il mercato pubblicitario nei confronti della stampa.

(4 - 2421)

DE GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerato che i due casi di colera verificatisi recentemente a Gallipoli hanno riproposto all'attenzione delle autorità e dell'opinione pubblica le gravi condizioni igienico-sanitarie ed economiche di quell'importante comune, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure il Governo ritenga di adottare per avviare a soluzione i problemi dello sviluppo civile, tenendo presente che, per posizione geografica e per caratteristiche territoriali, Gallipoli ha, in potenza, eccezionali possibilità di incremento commerciale e turistico.

(4 - 2422)

RUSSO Luigi. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene di accogliere il voto formulato dalla città di Fasano (Brindisi), con delibera n. 722 del 6 ottobre 1973, per l'istituzione della 3ª classe dell'istituto tecnico commerciale « G. Marconi », sezione staccata di Brindisi, dal momento che, ad un anno dall'istituzione, la 1ª classe conta n. 4 sezioni e la 2ª n. 3.

La 3ª classe, a suo tempo richiesta, è reclamata dagli studenti che già frequentarono la 2ª, assicura il naturale approdo agli scolari che già frequentano e viene incontro alle attese delle famiglie interessate.

(4 - 2423)

FERMARIELLO, CHIAROMONTE, VALENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai il soprintendente ai monumenti della Campania abbia omesso di esprimere il proprio parere sulla nuova licenza edilizia rilasciata dal sindaco di Sorrento alla società SAIS, nel giugno 1973, per la costruzione di un grosso complesso edilizio sul fondo Petrulo. Detto parere, oltre che doveroso, non poteva che essere negativo per la salvaguardia di una zona di riconosciuto valore storico ed ambientale.

Ed infatti:

1) la stessa Soprintendenza, nel 1968, in sede di perimetrazione dei centri urbani, ai sensi della legge urbanistica n. 765, si preoccupò di includere l'aranceto Petrulo nel centro storico di Sorrento;

2) lo stesso soprintendente ha recentemente sottoscritto l'appello, rivolto all'assessore all'urbanistica dalla Commissione insediata presso la Regione Campania per la redazione del piano territoriale e paesistico

dell'area sorrentino-amalfitana, per sollecitare l'annullamento, da parte della Giunta, delle licenze SAIS, in cui si legge testualmente, tra l'altro: « L'aranceto Petrulo, per la sua collocazione, costituisce una peculiarietà ambientale, paesistica e storica rispetto alle tradizioni agricole locali, tanto nota da essere universalmente celebrata. Si può anzi affermare senza ombra di dubbio che tali requisiti hanno sempre costituito il maggior pregio ambientale. Per conseguenza, mai come in questo caso, il mancato divieto di una serie di costruzioni si è dimostrato così fortemente lesivo dell'interesse pubblico »;

3) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel voto espresso sullo schema di assetto dell'area sorrentino-amalfitana, su relazione sottoscritta anche dal direttore generale alle antichità e belle arti *pro tempore*, includeva la zona in cui ricade il fondo Petrulo nel centro storico di Sorrento;

4) appare, infine, priva di fondamento giuridico la motivazione addotta dal professor Zampino a giustificazione del proprio operato, la quale si richiama all'esistenza di un nulla osta già rilasciato nel 1968 sulla stessa area per altro progetto di maggior volume, in quanto nella delicata materia in cui è chiamata ad esprimersi la Soprintentenza il più non comprende il meno, come più volte sancito in giurisprudenza; del resto, il Comitato giuridico di difesa ecologica di Napoli ha denunciato per detta omissione il soprintendente stesso che ha già ricevuto la comunicazione giudiziaria.

L'intervento della Regione Campania potrà, se tempestivo e rigoroso, evitare un'ulteriore degradazione dell'ambiente sorrentino, ma non cancellare l'operato della Soprintendenza della Campania, come già nel caso delle lottizzazioni autorizzate nella Baia di Ieranto ed in quella di Marciano, sulla costiera di San Lorenzo ed in altre località ancora, che, ove malauguratamente portate a conclusione, avrebbero irrimediabilmente alterato il paesaggio della penisola.

Alla stregua di quanto esposto, gli interroganti chiedono di conoscere il chiaro giudizio del Ministro e le urgenti misure che riterrà utile adottare.

(4 - 2424)

TEDESCHI Mario, NENCIONI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano informati del fatto che il giorno 17 ottobre 1973, a Fiumicino, un fattorino dell' « Alitalia » si presentava sottobordo all'aereo in partenza per Palermo con il volo « AZ-120 », recando un pacco dalla forma inequivocabile di una mortadella, al quale era allegata una busta con l'intestazione « Ministero dell'interno ». Il fattorino, appoggiato in un secondo tempo anche da un funzionario della compagnia, chiedeva che il pacco fosse preso a bordo, affermando che all'aeroporto di Palermo l'equipaggio avrebbe trovato la polizia pronta a riceverlo. Richiesti di ulteriori precisazioni, fattorino e funzionario dichiaravano che il pacco era spedito da « Sua Eccellenza Lauricella » alla famiglia.

Su questa base il trasporto veniva effettuato. Giunto a Palermo l'aereo dell' « Alitalia », saliva a bordo un appuntato di pubblica sicurezza che attendeva il prezioso collo insieme ad un altro agente in divisa e ad un elemento in borghese; dopo di che, il pacco partiva in auto sotto scorta per essere recapitato a domicilio.

Gli interroganti, pur senza voler turbare la *privacy* della famiglia del ministro Lauricella, chiedono di sapere se detti « servizi » di corriere rientrano nelle innovazioni studiate per sanare il bilancio della nostra compagnia di bandiera.

(4 - 2425)

MODICA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quali motivi, contrariamente alle assicurazioni date in risposta ad una precedente interrogazione, non vi siano ancora, presso la centrale di Fiano Romano, in provincia di Roma, numeri telefonici sufficienti per soddisfare le richieste dei cittadini e se, pertanto, non ritenga di intervenire perchè tale inconveniente, che arreca grave disagio a quelle popolazioni, sia al più presto superato.

(4 - 2426)

BLOISE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere *l'iter* e l'esito delle indagini svolte dai carabinieri di

Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), in collaborazione con la Tenenza di Melito di Porto Salvo, dalla quale la Caserma dei carabinieri di Bruzzano dipende, e dalla Magistratura, in seguito all'atto criminoso compiuto ai danni del giornalista Filippo Antonio Amato, da Bruzzano Zeffirio, la cui autovettura è stata incendiata, dopo essere stata cosparsa di benzina (l'incendio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato 7 e 8 settembre 1973).

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti di polizia e giudiziari si intendono prendere nei confronti dei delinquenti locali (molti dei quali sono già noti alle autorità di pubblica sicurezza) che, con vari atti intimidatori, tendono a turbare l'attività politica e civile della cittadinanza. Infatti, l'atto criminoso ai danni del giornalista Amato è il più recente di una serie di vessazioni e di atti compiuti ai danni di esponenti democratici locali, al palese fine di creare un pesante clima di paura.

(4 - 2427)

BLOISE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se, a seguito dell'incidente del 22 agosto 1973, che ebbe a provocare la morte dello studente universitario Domenico Vittorio Dieni, investito — alle ore 21 circa — da una « littorina », sono stati presi provvedimenti per ovviare al rischio di incidenti del genere che incombono annualmente, nel periodo estivo, sui cittadini. Infatti, i cittadini ed i villeggianti delle zone « Manzo » e « Marinella », provenienti dai paesi dell'entroterra, sono costretti — per recarsi al mare — ad attraversare i binari della linea ferroviaria perchè mancano sopra e sottopassaggi.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se — fino a quando non si sarà provveduto con dei cavalcavia — non si ritiene necessario (o opportuno) rendere transitabili pedonalmente, almeno nel periodo estivo, alcuni ponticelli, provvedendo al loro allargamento ed abbassamento.

(4 - 2428)

RICCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di proporre una proroga al termine del 30 aprile 1973, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, entro il quale i comuni e le province avrebbero dovuto produrre istanza con i piani di risanamento dei bilanci a carico del fondo speciale.

Tale proroga si rende più necessaria sia per le incertezze derivanti dall'attesa dei decreti relativi alla riforma tributaria, sia per la mancanza dei criteri direttivi, che non sono stati emanati per la mancata costituzione del competente Comitato amministratore del fondo.

(4 - 2429)

DAL CANTON Maria Pia, SAMMARTINO, ZACCARI, FORMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere se ritengano opportuno dare precise disposizioni perchè sia stabilito a quale ente compete l'assistenza di quei minori che vengono allontanati dalla famiglia su decreto del Tribunale per i minorenni.

Gli interroganti fanno presente che la mancanza di tali norme porta delle gravi conseguenze quando alcuni minori, dovendo lasciare la famiglia, non trovano un istituto che li ospiti perchè non si sa a chi accollare il peso economico della loro assistenza.

Gli interroganti chiedono, ancora, se, mentre vengono lamentate tali gravissime carenze nel mondo assistenziale, si ritenga ammissibile che il sindacato dei direttori amministrativi e dei segretari generali degli ospedali abbia in parte ottenuto e stia operando perchè detti funzionari ospedalieri ottengano aumenti mensili che vanno dalle 300.000 alle 600.000 lire, in aggiunta agli emolumenti che si aggirano intorno alle 400.000 lire, fino ad oltre 1 milione al mese.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che il Governo, nella visione globale delle situazioni, impedisca tali gravi sperequazioni, che si rivolgono a danno di tutto il corpo sociale, specialmente dei più bisognosi.

(4 - 2430)

BRANCA, ROSSI Dante, OSSICINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Gli interroganti chiedono quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine all'azione teppistica che un gruppo di attivisti neofascisti svolge da oltre un anno di fronte al liceo scientifico « Benedetto Croce » di Roma.

Si tratta di elementi nella quasi totalità estranei all'istituto, facenti capo in passato alla sezione del MSI di Via Sommacampagna ed ora — a quanto risulta — alla sede di « Avanguardia nazionale » di Via Cernaia 39, i quali quasi ogni giorno compaiono di fronte alla scuola inneggiando al fascismo (con *slogan* quali: « Dachau - Auschwitz - Buchenwald! »), insultando e minacciando i giovani antifascisti e dando luogo in numerose occasioni a proditorie aggressioni, di cui si è ripetutamente occupata la stampa quotidiana.

Da ultimo, tale azione è culminata in una campagna di minacce contro il nuovo preside — campagna di cui è assai difficile vedere le cause — e contro alcuni insegnanti, nominativamente indicati in un volantino distribuito sabato 13 ottobre 1973, nonchè in nuovi incidenti nella mattinata del 17 ottobre, fatti che hanno determinato la presentazione di un esposto all'autorità di pubblica sicurezza, ai carabinieri ed alla Procura della Repubblica.

Si fa, altresì, presente che, sin dallo scorso anno scolastico, la polizia staziona in permanenza davanti all'istituto ed è stata ripetutamente costretta ad intervenire per sedare incidenti, senza che a tali interventi facessero seguito provvedimenti contro i responsabili, tutti ben noti all'autorità di pubblica sicurezza anche per fatti accaduti davanti ad altre scuole.

(4 - 2431)

La seduta è tolta (*ore 21,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari